

# Osservatorio della giurisprudenza in materia di *factoring*

N. 3/2023

## INDICE:

1. Cassazione Civile, Sez. I, 19 aprile 2023, n. 10442 .....3  
*(Successione nel processo ex art. 111 c.p.c. da parte del cessionario)*
2. Cassazione Civile, Sez. I, 24 maggio 2023, n. 14299 .....12  
*(Presupposti per la revocatoria fallimentare in materia di factoring)*
3. Cassazione Civile, 20 luglio 2023, n. 21821 .....23  
*(Prova della cessione dei crediti in blocco da parte della Banca)*
4. Cassazione Civile, Sez. II, 24 aprile 2023, n. 10862 .....49  
*(Cessione del credito e mutamento del luogo dell'adempimento)*

Direttore responsabile: *Alessandro Munari*  
Caporedattore: *Bruna Alessandra Fossati*

La presente pubblicazione è stata predisposta a solo scopo di studio e ricerca, nel pieno rispetto delle previsioni del Codice Deontologico Forense. Le informazioni contenute e le opinioni espresse nella presente pubblicazione non possono essere considerate come pareri legali, né essere utilizzate come fondamento di casi concreti che richiedano un'analisi specifica della fattispecie. Munari&Partners Studio Legale e Assifact non potranno essere considerati responsabili per azioni od omissioni poste in essere per aver fatto uso delle informazioni contenute nella presente pubblicazione senza che sia stato chiesto loro uno specifico parere in merito.

*La pubblicazione è realizzata da Munari&Partners Studio Legale ed edita da Leonardo International Books S.r.l.*

*Gli articoli pubblicati non possono costituire oggetto di riproduzione, neppure parziale.*

---

**Munari&Partners**

Studio Legale

Corso Monforte 16

20122 Milano

Tel. +39.02.36642500

Fax +39.02.36579090

email: [studio@munaripartners.it](mailto:studio@munaripartners.it)

## 1. Cassazione Civile, Sez. I, 19/04/2023, n. 10442

**Cessione dei crediti - Controversia promossa dal cedente contro il debitore - Intervento del cessionario in qualità di successore a titolo particolare - Mancata estromissione del cedente - Irrilevanza**

(Artt. 1260 e ss. cod. civ. – art. 111 cod. proc. civ.)

*Qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come consentitogli dall'art. 111, comma 3, c.p.c. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa.*

\* \* \*

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI

- Antonio - Presidente -

Dott. MARULLI Marco

- Consigliere -

Dott. CAIAZZO Rosario

- Consigliere -

Dott. CASADONTE Annamaria

- Consigliere -

Dott. D'ORAZIO Luigi

- rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

## ORDINANZA

sul ricorso n. r.g. 13705/2017 proposto da:

[Alfa], tutti rappresentati e difesi dall'Avv. ---- e ----, elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio dell'Avv. ----, via della ----.

- ricorrenti -

contro

[Beta], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ope legis, dall'Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in ----, ----.

- controricorrente -

e [Gamma], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. ----, con cui elettivamente domicilia in ----, in ----;

- controricorrente -

avverso l'ordinanza della Corte di appello di Napoli n. 4576/2016, depositata in data 29 dicembre 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/9/2022 dal Consigliere Dott. Luigi D'Orazio;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, nella persona del Dott. Mauro Vitiello, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

CHE:

1. [Gamma] ha ricevuto in concessione dal Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario di governo per gli interventi di cui alla L. 14 maggio 1981, n. 219, la costruzione di alloggi, oltre alla realizzazione di altre opere, per la somma di lire 268.863.327.473. È sorto, poi, un contenzioso tra [Gamma], che aveva realizzato i lavori, e [Beta], subentrata per legge nella posizione del concedente. Il giudizio arbitrale si è concluso con il lodo del 22 giugno 2000, con cui è stata accolta la domanda del [Gamma], con conseguente condanna di [Beta] al pagamento di quanto dovuto.
2. Avverso il lodo ha proposto impugnazione principale [Beta] ed impugnazione incidentale [Gamma].
3. la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 7 dicembre 2001, ha accolto il primo ed il terzo motivo dell'appello principale di [Beta], dichiarando assorbiti i restanti motivi del medesimo nonché l'appello incidentale, rigettando la domanda proposta dal [Gamma] dinanzi agli arbitri. In particolare, per quel che ancora qui rileva, la Corte d'appello, oltre a ritenere nuova la domanda di risarcimento del danno per illegittima sospensione dei lavori, ha ritenuto che il contratto di appalto stipulato tra le parti prevedesse il corrispettivo in favore di [Gamma] "a corpo", e non "a misura". Pertanto, il giudice d'appello, dopo aver dichiarato la nullità del lodo arbitrale, ha ritenuto assorbito il quarto motivo dell'impugnazione principale, come pure i primi tre motivi di impugnazione incidentale.
4. La Corte di cassazione, con sentenza del 7 febbraio 2007, n. 2717, ha accolto, per quel che ancora qui rileva, il primo ed il secondo motivo del ricorso principale articolato da [Gamma]; ha ritenuto, quindi, da un lato, che nel procedimento arbitrale non trovavano applicazione le preclusioni di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c., e, dall'altro, che la Corte d'appello non aveva rilevato alcun errore giuridico commesso dagli arbitri, ma aveva "soltanto sovrapposto la propria alla loro valutazione degli elementi di prova nella ricostruzione di quel fatto", impingendo nel merito. Pertanto, la Corte di cassazione ha rimesso al giudice del rinvio la valutazione circa "l'avvenuta stipulazione di un contratto a misura".
5. Inoltre, con comparsa del 12 febbraio 2010, si sono costituiti nel giudizio di rinvio, quali interventori, [Alfa]. Hanno dedotto di essere divenuti cessionari del credito oggetto del contenzioso con atto del 13 gennaio 2010 "fino a concorrenza dell'importo di Euro 4.000.000,00". In particolare, gli interventori hanno chiesto espressamente che "Codesta Corte, previo accoglimento delle domande di [Gamma], condanni [Beta] a pagare direttamente ai cessionari interventori gli importi dovuti fino a concorrenza di Euro 4.000.000,00".
- 5.1. Nel corso del giudizio di rinvio, in data 20 ottobre 2010, è stato spiegato intervento da B.B., in proprio e quale procuratore speciale di C.C., + Altri Omessi, il quale ha dedotto che, unitamente ai rappresentati, con atto del 6 settembre 2010, notificato a [Beta], si era reso cessionario dell'ulteriore credito in contenzioso oggetto di causa "per la parte eccedente la somma di Euro 4.000.000,00 già ceduta in precedenza", sicché sussisteva l'interesse ad intervenire ex art. 111 c.p.c.. Pertanto, B.B. chiedeva, in quanto successore a titolo particolare nel diritto controverso, che "Codesta Corte, previo accoglimento delle domande di [Gamma], condanni [Beta] a pagare direttamente al cessionario interventore B.B. gli importi dovuti per la parte eccedente Euro 4.000.000,00".
6. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza non definitiva n. 449/2014, dopo aver applicato il principio di diritto e ritenuto che il compenso per i lavori doveva essere calcolato "a misura" ha, tra l'altro, ritenuto ammissibile l'intervento svolto in giudizio da B.B. "per gli importi a lui dovuti oltre Euro 4.000.000,00".
- 6.1. L'Avvocatura distrettuale dello Stato ha fatto dichiarazione di riserva di appello avverso la sentenza non definitiva n. 449 dell'8 gennaio 2014.

7. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 4576/2016, pubblicata il 29 dicembre 2016, ha ritenuto ammissibile l'intervento svolto ex art. 111 c.p.c. dagli intervenuti. Quanto al merito, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da [Beta].

8. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli intervenuti, .... I ricorrenti hanno anche depositato memoria scritta.

9. Hanno resistito con controricorso [Beta] Spa e [Gamma]; quest'ultimo ha anche depositato memoria scritta.

10. Il Procuratore Generale, nella persona del Dott. Mauro Vitiello, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

CHE:

1. Con un unico motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la "nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (con riferimento al principio di "corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato": art. 112 c.p.c.)". [Gamma] è stato riconosciuto titolare del credito nella fase di rinvio, ma in questa fase il diritto controverso è stato alienato a titolo particolare dal creditore ai terzi, odierni ricorrenti. I ricorrenti, infatti, hanno spiegato intervento in giudizio, nella fase del rinvio, con due distinti atti, il primo del 12 febbraio 2010 e l'altro del 20 ottobre 2010; gli interventi sono stati espressamente dichiarati ammissibili con le sentenze della Corte d'appello di Napoli n. 449 del 2014 e n. 4576 del 2016. I ricorrenti, dunque, una volta accertato in via definitiva il diritto di credito di [Gamma], come liquidato dal lodo già reso esecutivo, con conferma da parte della Corte d'appello che ha dichiarato inammissibile il gravame proposto da [Beta], si dolgono della "pretermissione della rispettiva domanda di condanna (...) da loro puntualmente spiegata in causa", avendo essi diritto "a esigerne direttamente il pagamento, anche in via esecutiva, essendone divenuti titolari lite pendente e anteriormente all'adozione della pronuncia". Invero, il cessionario del credito sub iudice ha diritto a ottenere la condanna diretta a proprio favore nel medesimo giudizio del quale il rapporto di credito-debito tra le parti originarie è oggetto. In realtà, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare del credito, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio. Con l'intervento il successore a titolo particolare diviene "parte a tutti gli effetti".

2. Il motivo è infondato.

2.1. Invero, l'art. 111 c.p.c. prevede al comma 1 che "se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie".

Dell'art. 111 c.p.c., il comma 2 dispone, poi, che "in ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso".

Dell'art. 111 c.p.c., il comma 3 quindi, prevede che "la sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione".

L'intervento di cui all'art. 111 c.p.c., ovviamente, è applicabile in ogni grado o fase del processo e, quindi, anche nel giudizio di rinvio, senza che vi osti il carattere chiuso di tale giudizio (Cass., sez. 3, 9 aprile 1993, n. 4333).

3. Costituisce principio giurisprudenziale consolidato di legittimità quello per cui la successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata all'art. 111 c.p.c., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né l'interesse ad agire o a resistere in capo agli originali attori e convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della

pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio (Cass., sez. 3, 23 ottobre 2014, n. 22503; Cass., sez. un., 3 novembre 2011, n. 22727, circa l'efficacia di titolo esecutivo che la sentenza, pronunciata nei confronti dell'originario convenuto, ha nei confronti del successore a titolo particolare; Cass., sez. 3, 22 marzo 2007, n. 6945; Cass., sez. 1, 13 luglio 2007, n. 15674; Cass., sez. 1, 12 marzo 1999, n. 2200).

4. Va anche evidenziato che, qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come consentitogli dall'art. 111 c.p.c., comma 3 in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa (Cass., sez. un., 3 novembre 1986, n. 6418). Ciò implica che, in caso di intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c., nella sussistenza dei presupposti sopra indicati (espressa domanda formulata dal cessionario per il pagamento diretto; adesione del cedente; assenza di contestazioni da parte del debitore ceduto) il giudice ha la facoltà ("può") di pronunciare la condanna del convenuto all'adempimento diretto in favore del cessionario. Effettivamente, come risulta dal ricorso per cassazione gli interventori hanno fatto espressa richiesta di condanna diretta di [Beta] al pagamento del credito in loro favore, mentre l'adesione di [Gamma] risulta dai rispettivi atti di cessione del 13 gennaio 2010 del 6 settembre 2010 ("il relativo credito ceduto "pro solvente" sarà saldato con il pagamento degli importi rivenienti dalla sentenza di rinvio ex artt. 392 e ss. c.p.c., anche mediante condanna di [Beta] al pagamento diretto nei confronti del cessionario come potrà essere richiesto con intervento volontario nel giudizio di rinvio suindicato").

Tuttavia, non vi è un obbligo in tal senso da parte del giudice (ma solo una facoltà), proprio per la previsione di cui all'art. 111 c.p.c., comma 3, per il quale la sentenza pronunciata contro l'alienante del credito litigioso spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare.

5. Peraltro, nella specie, dopo che il lodo arbitrale aveva riconosciuto il credito della cedente, la Corte d'appello di Napoli, con la sentenza definitiva n. 4576 del 2016, pubblicata il 29 dicembre 2016, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione di [Beta], rendendo incontestabile il credito di [Gamma], senza che fosse necessario indicare il soggetto titolare di tale diritto di credito, che, evidentemente, essendo stato ceduto dalla [Gamma] in favore degli interventori, non poteva che spettare a questi ultimi, nei limiti dei due rispettivi atti di cessione del credito, in un caso, entro la somma di Euro 4.000.000,00 e, nell'altro, per la somma eccedente tale importo.

6. Le decisioni di legittimità citate dai ricorrenti nella memoria scritta non sono idonee a modificare l'indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato. Infatti, la sentenza di questa Corte n. 5529 del 28 febbraio 2020 attiene alla materia della equa riparazione, ed afferma il diritto del cedente e del cessionario (dell'immobile) ad ottenere l'indennizzo per la irragionevole durata del processo tenendosi conto "della diversa durata della rispettiva presenza nel giudizio presupposto". Inoltre, l'ordinanza di questa Corte, sez. VI, n. 19302 del 16 settembre 2020, solo in un obiter richiama la pronuncia a sezioni unite n. 6418 del 3 novembre 1986, salvo fare riferimento al verbo "deve", in luogo di "può". La sentenza n. 12310 del 15 giugno 2015, a sezioni unite, riguarda la diversa questione della *mutatio libelli*, consentendo la presentazione di domande "comunque connesse" alla "vicenda sostanziale dedotta in giudizio".

7. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico degli interventori ricorrenti, e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti a rimborsare in favore di [Beta] le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 5.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, Iva e cpa, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15%.

Condanna i ricorrenti a rimborsare in favore di [Gamma] le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 7.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, Iva e cpa, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 1, comma 1-bis, se dovuto.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 settembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2023

\* \* \*

## IL CASO

*Gamma e Beta avevano sottoscritto un contratto di appalto in forza del quale Gamma, a fronte del corrispettivo concordato con Beta, doveva costruire degli alloggi e realizzare altre opere. Completati i lavori, accadeva che tra le parti sorgevano contestazioni in merito al criterio di calcolo del corrispettivo dell'appalto, ossia se "a corpo" oppure "a misura". Per tale ragione Gamma promuoveva un giudizio arbitrale nei confronti di Beta chiedendo che fosse accertato che il suindicato corrispettivo andasse conteggiato "a corpo". Il giudizio si concludeva con lodo arbitrale di condanna di Beta al pagamento in favore di Gamma del corrispettivo maturato per i lavori svolti conteggiato però "a misura". Avverso il lodo veniva proposta impugnativa innanzi alla Corte di Appello di Napoli e poi ancora veniva promosso giudizio per Cassazione, che si concludeva con una pronuncia di rinvio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione, atteso che, inter alia, la Corte D'appello aveva deciso la controversia in essere tra le parti nel merito, sostituendo contra legem la propria valutazione a quella degli arbitri. Pertanto, la Corte di cassazione rimetteva la questione al giudice chiedendo di verificare solamente se il contratto di appalto fosse stato stipulato "a corpo" o "a misura".*

*A seguito di riassunzione del giudizio innanzi al Giudice del Rinvio e nelle more dello stesso, Gamma cedeva il credito litigioso vantato nei confronti Beta. Il credito veniva ceduto ad Alfa che quindi interveniva nel giudizio di rinvio ex art. 111bis c.p.c., chiedendo condannarsi Beta al pagamento del credito direttamente nei suoi confronti. Il Giudice D'Appello, in sede di rinvio, dichiarava ammissibili gli interventi di Alfa e rigettava l'impugnativa di Beta accertando che il compenso per i lavori doveva essere calcolato "a misura". La Corte non pronunciava condanna di pagamento direttamente in favore dei cessionari intervenuti ex art. 111 c.p.c.*

*Per tale ragione, i cessionari, con un unico motivo di ricorso, impugnavano la decisione del Giudice del Rinvio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione. I ricorrenti si lamentavano della "pretermissione della rispettiva domanda di condanna (...) da loro puntualmente spiegata in causa", avendo essi diritto "a esigerne direttamente il pagamento, anche in via esecutiva, essendone divenuti titolari lite pendente e anteriormente all'adozione della pronuncia".*

*Il motivo di ricorso veniva ritenuto infondato.*

*La Suprema Corte, ribadiva infatti, il principio di diritto, oramai consolidato in giurisprudenza, secondo cui "Qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il*



debitore, anche in grado d'appello, come consentitogli dall'art. 111, comma 3, c.p.c. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa”.

In sostanza, in caso di intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c., nella sussistenza dei presupposti sopra indicati (espressa domanda formulata dal cessionario per il pagamento diretto; adesione del cedente; assenza di contestazioni da parte del debitore ceduto) il giudice ha la facoltà ("può") di pronunciare la condanna del convenuto all'adempimento diretto in favore del cessionario: non vi è un obbligo da parte del giudice (ma solo una facoltà), proprio per la previsione di cui all'art. 111 c.p.c., comma 3, per il quale la sentenza pronunciata contro l'alienante del credito litigioso spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare

La Corte rigettava il ricorso e condannava i ricorrenti al pagamento delle spese di lite.

## COMMENTO

La pronuncia in commento esamina sul piano processuale le conseguenze derivanti dalla cessione del credito, laddove la cessione si sia perfezionata nelle more del giudizio anteriormente promosso dal cedente nei confronti del debitore per la condanna al pagamento del credito.

La cessione del credito integra gli estremi di un fenomeno successorio per atto inter vivos, assistendosi ad una sostituzione nel lato attivo del rapporto obbligatorio di un soggetto, il cessionario, in luogo di un altro, il cedente<sup>1</sup>.

Una volta perfezionatasi la cessione con effetto immediato a seguito dello scambio dei consensi tra cedente e cessionario, quest'ultimo - quale titolare esclusivo del credito oggetto della cessione - potrà pretendere dal ceduto l'esecuzione della prestazione, compiere gli atti conservativi del credito, opporsi ad ogni azione che i creditori del ceduto dovessero promuovere in ordine al credito acquistato e disporre di tale credito sia inter vivos che mortis causa<sup>2</sup>.

Sebbene non sia considerato indispensabile il consenso del debitore ai fini del perfezionamento della cessione del credito, è, tuttavia, necessario che venga comunicato al debitore l'avvenuto trasferimento del credito affinché la cessione produca i suoi effetti nei confronti del debitore: ciò risponde all'esigenza di assicurare con esattezza la conoscenza del soggetto che riceverà la prestazione, escludendo così l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato al cedente anziché al cessionario<sup>3</sup> e di agevolare la soluzione di eventuali ipotesi di conflitto tra cessionari, trovando applicazione il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante<sup>4</sup>.

Verificatasi la cessione del credito, sul piano processuale, il cessionario è legittimato ex art. 111 c.p.c. ad intervenire nel giudizio che il cedente aveva eventualmente precedentemente promosso nei confronti del ceduto per proseguirne l'azione giudiziaria e richiedere la condanna al pagamento, anche direttamente

<sup>1</sup> Cfr. in dottrina BIANCA, *Diritto civile, IV, L'obbligazione*, Milano, 1997, 580; PERLINGIERI, *Cessione dei crediti*, in *Enc. Giur.*, Roma, 1988, 13; in giurisprudenza: Cass. Civ. n. 23463/2009 in *Giust. civ. Mass.* 2009, 11, 1550; Cass. Civ., n. 5786/1984 in *Giust. civ. Mass.* 1984, fasc. 11.; Cass. Civ., n. 3400/1979 in *Riv. giur. lav.* 1979, II, 908.

<sup>2</sup> Cfr. in dottrina PANUCCIO, *Cessione dei crediti*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1960, 862.

<sup>3</sup> Cfr. in dottrina BRECCIA, *Le obbligazioni*, Milano, 1991, 791 BIANCA, *Diritto civile, IV, L'obbligazione*, Milano, 1997, 580; PERLINGIERI, *Cessione dei crediti*, in *Enc. Giur.*, Roma, 1988, 13.

<sup>4</sup> Tribunale di Caltanissetta, sez. I, 17/01/2023 n. 43 in *Redazione Giuffrè* 2023; Tribunale di Torino, sez. I, 22/02/2022 n. 752 in *Redazione Giuffrè* 2022;



nei propri confronti, e ciò per effetto della sostituzione processuale che ne consegue dal cedente al cessionario.

Difatti, la Suprema Corte ha ribadito che “qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come consentitogli dall'art. 111, comma 3, c.p.c. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa”.

La Suprema Corte ha però anche precisato che sempre in ipotesi di intervento nel giudizio ad opera del cessionario, quand'anche il giudice non dovesse condannare il debitore al pagamento direttamente nei confronti del cessionario ma nei confronti del cedente, il primo potrà comunque giovare della pronuncia e portarla ad esecuzione dal momento che in forza della previsione di cui all'art. 111 c.p.c., comma 3, la sentenza pronunciata contro l'alienante del credito litigioso spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare.

Costituisce principio giurisprudenziale consolidato di legittimità quello per cui la successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata all'art. 111 c.p.c., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non fa venir meno né l'interesse ad agire o a resistere in capo agli originali attori e convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio<sup>5</sup>.

In sostanza, fermo restando che il cessionario intervenuto nel giudizio può richiedere la condanna del ceduto ad eseguire la prestazione direttamente nei propri confronti ex art. 111 c.p.c., seppure il Giudice non dovesse provvedere in tal senso potrà sempre avvantaggiarsi della pronuncia giudiziale quale nuovo titolare del diritto in luogo del cedente.

Di particolare rilievo circa il tema che ci occupa con la pronuncia in commento è poi l'ipotesi in cui la cessione di credito si realizza non già nelle more di un giudizio di cognizione bensì di un giudizio di esecuzione.

La giurisprudenza della Cassazione, in origine, negava cittadinanza nel processo esecutivo al principio di cui all'articolo 111 c.p.c. potendo trovare applicazione solo nel processo di cognizione<sup>6</sup>.

Successivamente essa ammetteva, tuttavia, che anche il cessionario del diritto azionato potesse intervenire nel processo esecutivo pendente<sup>7</sup>, ma poneva la riserva che, a tal fine, l'applicazione dell'articolo 111 c.p.c. dovesse essere adattata alle caratteristiche proprie del processo esecutivo, qualora fosse stato necessario determinare le facoltà ed i poteri spettanti al cessionario del credito azionato.

<sup>5</sup> cfr. Cass. Civ., 23 ottobre 2014, n. 22503, in CED Cassazione 2014; Cass. Civ., 3 novembre 2011, n. 22727, in CED Cassazione 2011, circa l'efficacia di titolo esecutivo che la sentenza, pronunciata nei confronti dell'originario convenuto, ha nei confronti del successore a titolo particolare; Cass. Civ., 22 marzo 2007, n. 6945, in CED Cassazione 2007.

<sup>6</sup> *Ex plurimis*, Cass. Civ., 24 luglio 1993, n. 8293, in *Giur. It.*, 1994, I, 1; 1042 con nota di A. Gili, *Principio del contraddittorio ed esecuzione forzata*; Cass. Civ., 22 novembre 1994, n. 9885, in *Giur. It.*, 1995, I, 1, 1198; Cass. Civ., 28 giugno 2005, n. 13914, in CED Cassazione 2005.; Cass. Civ., 26 gennaio 2005, n. 1618, in CED Cassazione 2005; Cass. Civ., 25 agosto 2006, n. 18513, in CED Cassazione 2006; Cass. Civ., 17 luglio 2009, n. 16731, in CED Cassazione 2009; Cass. Civ., 2 novembre 2010, n. 22279, in CED Cassazione 2010.

<sup>7</sup> cfr., *ex plurimis*, Cass. Civ., 22 giugno 2017, n. 15622, in CED Cassazione 2017; Cass. Civ., 20 aprile 2016, n. 7780, in *Giur. It.*, 2016, 2382 con nota di C. Mastracchio, *Sulla forma dell'intervento del cessionario del credito nel processo esecutivo*; Cass. Civ., 4 gennaio 2011, n. 1552, in CED Cassazione 2011; Cass. Civ., 16 novembre 2011, n. 23992; Cass. Civ., 1° luglio 2005, n. 14096; Cass. Civ., 11 marzo 2004, n. 4985; Cass. Civ., 15 settembre 1995, n. 9727, tutte in *onelegale.it*.

*In tale determinazione ed allo scopo di garantire il cessionario – che altrimenti avrebbe visto l'esercizio del suo diritto aggravato dalla impossibilità di avvalersi degli effetti processuali e di diritto sostanziale prodotti dagli atti di esecuzione intanto compiuti – la giurisprudenza di legittimità era del tutto conforme<sup>8</sup> nel ritenere che con la successione a titolo particolare nella titolarità del diritto azionato:*

*– l'efficacia esecutiva del titolo non cessa e l'ordinamento consente che il processo esecutivo, in corso ad istanza del creditore cedente, prosegua nell'interesse anche del cessionario, il quale, perciò, non deve essere costretto ad iniziare ex novo altra esecuzione in nome proprio;*

*– nel processo esecutivo introdotto a sua istanza l'alienante mantiene la sua legittimazione attiva (ad causam), con l'obbligo di trasferire al cessionario del credito ogni vantaggio realizzato a suo nome all'esito della procedura;*

*– deve essere risolto, perciò, in senso positivo il problema della prosecuzione del processo esecutivo qualora, ad esecuzione in corso, un terzo, in virtù del negozio di cessione a suo favore, subentri al creditore procedente nella titolarità del diritto azionato.*

*Tuttavia il giudice di legittimità, dopo tali asserzioni di carattere generale, non aveva poi espresso un indirizzo preciso ed univoco su quali dovessero essere gli opportuni "adattamenti" alle caratteristiche proprie del processo esecutivo, cui doveva essere assoggettata la norma dell'art. 111 c.p.c. al fine non solo di stabilire quali siano le facoltà ed i poteri spettanti al cessionario del credito; ma anche di indicare secondo quali modalità il successore, che ha interesse alla prosecuzione del processo esecutivo, può perseguire il suo scopo<sup>9</sup>.*

*Con una prima decisione la Cassazione – premesso che la regola della estromissione di cui al terzo comma dell'art. 111 c.p.c. è funzionale al processo di cognizione, ma non a quello di esecuzione, ove non è "configurabile un interesse giuridico alla realizzazione coattiva del diritto ceduto" se tale interesse non è anche dell'acquirente – escludeva l'applicabilità di detta norma al processo esecutivo, pur riconoscendo che il successore a titolo particolare, in virtù del suo interesse attuale alla realizzazione coattiva del diritto in cui era subentrato, aveva il diritto di proseguire l'esecuzione in corso.*

*Altre successive decisioni – ritenendo, invece, che in caso di successione del terzo la norma dell'art. 111 c.p.c. dovesse ricevere piena applicazione, senza che se ne potesse limitare altrimenti la portata – stabilivano che l'alienante, a seguito della successione a titolo particolare nel diritto del creditore procedente, conservava la sua posizione di parte attiva del rapporto processuale anche nel caso di intervento del successore e sino a quando, con il consenso delle altre parti, non ne fosse stato estromesso<sup>10</sup>.*

*Da ultimo, esaminando funditus la questione, la Cassazione ha dato atto che il diritto vivente corrisponde a tale suddetto indirizzo esegetico e ha chiarito che l'intervento del cessionario nell'esecuzione in corso ai sensi dell'art. 111, 3° comma, c.p.c. non richiede il deposito di un nuovo ricorso con le indicazioni di cui all'art. 499 c.p.c., ma di un atto difensivo contenente la manifestazione di volontà del cessionario sulla continuazione dell'esecuzione nella legittimazione attiva del cedente ovvero sulla sua prosecuzione nei suoi confronti a seguito dell'estromissione del cedente, con ciò prevalendo il principio secondo cui in pendenza del processo esecutivo, la successione nel diritto del procedente non*

<sup>8</sup> Cfr. Cass. Civ., 6 luglio 2011, n. 9211, in *Foro It.* 2002, 1, 813; Cass. Civ., 16 novembre 2011, n. 23992, in *CED Cassazione* 2011; Cass. Civ., 20 aprile 2016, n. 7780, in *CED Cassazione* 2016.

<sup>9</sup> Cfr. Cass. Civ., 6 luglio 2001, n. 9211, in *Foro It.*, 2002, I, 813, la quale spiega che, a seconda dell'interesse che il successore ha alla prosecuzione dell'esecuzione, lo stesso o resta estraneo al procedimento esecutivo in corso, che continua nella legittimazione attiva dell'istante suo dante causa, cui spetta ogni altra decisione ulteriore; oppure, scegliendo di prestare in esso il suo intervento, manifesta il suo l'interesse contrario a che il processo stesso prosegua.

<sup>10</sup> Cfr. Cass. Civ., 11 marzo 2004, n. 4985, in *CED Cassazione* 2004; Cass. Civ., 24 gennaio 2011, n. 1552, in *CED Cassazione* 2011; Cass. Civ., 16 novembre 2011, n. 23992, in *CED Cassazione* 2011; Cass. Civ., 14 febbraio 2013, n. 3643, in *Vita Notar.*, 2013, 732 con nota di R. Triola.

*ha effetto sul rapporto processuale che, in virtù del principio stabilito dall'art. 111 c.p.c., dettato per il giudizio di cognizione ma applicabile anche al processo esecutivo, continua tra le parti originarie, con la conseguenza che l'alienante mantiene la sua legittimazione attiva conservando tale posizione anche nel caso di intervento del successore a titolo particolare, fino alla sua estromissione previo consenso di tutte le parti<sup>11</sup>.*

Avv. Nello D'Agostino

[D'Agostino@munaripartners.it](mailto:D'Agostino@munaripartners.it)

---

<sup>11</sup> Cass. Civ., 20 aprile 2016, n. 7780, in *CED Cassazione* 2016.

## 2. Cassazione Civile Sez. I, 24/05/2023, n. 14299

**Cessione del credito– revocatoria fallimentare – effetti del fallimento (oggi liquidazione giudiziale) per i creditori**

(Legge 21/02/1991, n. 52, artt. 5 e 7)

*L'efficacia della cessione verso i terzi prevista dall'articolo 5, comma 1, della L. n. 52 del 1991, non è opponibile al fallimento del cedente, se il curatore prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito il pagamento e sempre che il pagamento del cessionario al cedente sia stato eseguito nell'anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto. Ove, dunque, il giudice di merito abbia accertato che il pagamento del cessionario al cedente è avvenuto al momento dell'acquisto dei crediti, nell'anno antecedente al fallimento ed in anticipo rispetto alla scadenza dei crediti, deve ritenersi comprovata la sussistenza del requisito di cui all'art. 7 della L. n. 52 del 1991*

\* \* \*

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco

- Presidente -

Dott. DI MARZIO Mauro

- rel. Consigliere -

Dott. VELLA Paola

- Consigliere -

Dott. CROLLA Cosmo

- Consigliere -

Dott. FIDANZIA Andrea

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29922-2017 R.G. proposto da:

[Alfa] Spa, elettivamente domiciliato in -----, 2, presso lo studio dell'avvocato -----

-- (null) rappresentato e difeso dall'avvocato ----- (-----);

- ricorrente - intimata -

contro

[Beta] (Omissis) Spa, domiciliato ex lege in ----- presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ----- (---);

- controricorrente - ricorrente incidentale -

avverso

SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2308 DEL 2017 depositata il 29/05/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2023 dal Consigliere MAURO DI MARZIO.

**Svolgimento del processo**

1. - [Alfa], già Banca (Omissis) Spa, ricorre per tre mezzi, nei confronti del Fallimento di [Beta] (Omissis) Spa contro la sentenza del 29 maggio 2017, con cui la Corte d'appello di Napoli, provvedendo in parziale accoglimento dell'appello principale del Fallimento ed in rigetto dell'appello incidentale della Banca (Omissis) Spa, ha dichiarato inefficace nei confronti della massa dei creditori ai sensi del comma 2 dell'art. 67 della legge fallimentare, oltre alle rimesse effettuate da [Gamma] sul conto corrente

bancario della società in bonis per il complessivo importo di 600.000,00 Euro, con accessori, l'ulteriore rimessa del complessivo importo di 534.634,00 Euro, con accessori, regolando le spese di lite.

2. - Il Fallimento [Beta] (Omissis) Spa resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale per tre mezzi.

Le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

3. - Il primo mezzo del ricorso principale denuncia: "Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.); l. n. 52 del 1991, artt. 5 e 7; art. 67 l. fall.; art. 115 e 116 c.p.c.; art. 2697 c.c.; art. 2727 e ss. c.c.. Omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (art. 360, c. 1, n. 5, c.p.c.)". Il secondo mezzo denuncia: "Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.); art. 115 e 116 c.p.c.; art. 2697 c.c.; art. 2727 e ss. c.c.; artt. 5 e 7 l. n. 52/1991; art. 67, c. 2, l. fall.. Omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; (art. 360, c. 1, n. 5, c.p.c.)". Il terzo mezzo denuncia: "Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.); art. 115 e 116 c.p.c.; art. 2697 c.c.; art. 2727 e ss. c.c.; art. 67, c. 2, l. fall.. Omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (art. 360, c. 1, n. 5, c.p.c.)".

4. - Il primo mezzo del ricorso incidentale denuncia: "Art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 2909 c.c.". Il secondo mezzo denuncia: "'Art. 360, comma 1, n. 5): Omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti". Il terzo mezzo denuncia: "Art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 2704 c.c.". RITENUTO CHE 5. - Il ricorso principale è inammissibile.

5.1. - Tutti e tre i mezzi sono difatti congegnati come motivi inestricabilmente combinati e contenenti simultanee denunce di violazione di legge e di omessa considerazione di fatti decisivi e controversi, in violazione del principio secondo cui: "In tema di ricorso per cassazione è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c." (la sanzione d'inammissibilità dei motivi contenenti mescolanza e sovrapposizione di censure eterogenee è contenuta, guardando soltanto alle decisioni negli ultimi mesi, poiché, se si volesse tenere in considerazione la complessiva produzione della Corte di cassazione, si tratterebbe di affrontare il compito di elencare oltre 500 pronunce, senza pretesa di completezza, nelle decisioni che seguono, provenienti da tutte le sezioni della Corte: n. 7345 del 2023; n. 7344 del 2023; n. 7343 del 2023; n. 7341 del 2023; n. 7340 del 2023; n. 6951 del 2023; n. 6935 del 2023; n. 6916 del 2023; n. 6912 del 2023; n. 6909 del 2023; n. 6904 del 2023; n. 6823 del 2023; n. 5291 del 2023; n. 5004 del 2023; n. 5003 del 2023; n. 4652 del 2023; n. 4651 del 2023; n. 4631 del 2023; n. 4015 del 2023; n. 3650 del 2023; n. 3650 del 2023; n. 3603 del 2023; n. 3154 del 2023; n. 3122 del 2023; n. 2804 del 2023; n. 2760 del 2023; n. 2395 del 2023; n. 1305 del 2023; n. 1093 del 2023; n. 37257 del 2022; n. 36966 del 2022; n. 36244 del 2022; n. 35354 del 2022; n. 34324 del 2022; n. 33652 del 2022; n. 32946 del 2022. A fondamento dell'indirizzo, con particolare riguardo all'interferenza tra la censura di violazione di legge e la censura di omessa considerazione di un fatto decisivo e controverso, sta la considerazione che esclude "la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione". E cioè, se la violazione di legge è mediata dalla denuncia di omessa considerazione di un fatto decisivo e controverso si versa nella diversa ipotesi della denuncia dell'erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, ricognizione che si colloca al di fuori dell'ambito dell'interpretazione e applicazione della norma di legge: il discrimine tra l'una e l'altra - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione

dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dall'addebito di erronea ricostruzione della vicenda fattuale (v. Cass. S.U., n. 10313/2006; Cass., n. 7394/2010; Cass., n. 16698/2010; Cass., n. 8315/2013; Cass., n. 26110/2015; Cass., n. 195/2016). Merita aggiungere che l'inammissibilità di simili motivi compositi discende altresì da una considerazione di fondo, che attiene alla stessa struttura del ricorso per cassazione come strumento di impugnazione a critica vincolata. Difatti, come è già stato osservato: "Una tale impostazione, che assegna al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente al fine di decidere successivamente su di esse, è inammissibile, perché sovverte i ruoli dei diversi soggetti del processo, e rende il contraddittorio aperto a conclusioni imprevedibili, gravando l'altra parte del compito di farsi interprete congetturale delle ragioni che il giudice potrebbe discrezionalmente enucleare dal conglomerato dell'esposizione avversaria". Ed è del tutto ovvio che l'indirizzo risulti rafforzato dall'esigenza di chiarezza posta quale requisito di ammissibilità dei motivi del ricorso per cassazione secondo la nuova formulazione dell'art. 366, numero 4, c.p.c., che - riconoscendo rilievo normativo ad un principio in effetti già largamente riconosciuto a livello giurisprudenziale: v. da ult. Cass. 13 febbraio 2023, n. 4300 - richiede "la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano", per l'ovvia considerazione che un motivo che affastelli, come si diceva inestricabilmente, censure riconducibili alle ipotesi contemplate dai numeri 3, 4 e 5 dell'art. 360, è palesemente contrario al principio di chiarezza, come si è detto già da tempo operante nel sistema (v. p. es. Cass. 20 ottobre 2016, n. 21297).

5.2. - Dopodiché, per quel poco che riesce ad intendersi, il primo mezzo - per vero particolarmente confuso, sicché non si comprende né quale sarebbe stata esattamente la violazione di legge commessa dal giudice di appello, né quale fatto egli avrebbe ommesso di considerare - è volto in definitiva sostenere che si sarebbe "revocato non già un pagamento ricevuto dal soggetto poi fallito, bensì un pagamento effettuato, prima del fallimento in favore di costui" (così a pagina 23 del ricorso): e ciò per avere la Corte d'appello affermato, nel quadro di applicazione della legge numero 52 del 1991, art. 7, essere rilevante "il fatto - incontrovertito - che il pagamento del cessionario al cedente è avvenuto al momento dell'acquisto dei crediti (settembre 2003) e, quindi, nell'anno antecedente al fallimento ed in anticipo rispetto alla scadenza dei crediti (discorsi mesi dopo), il che vale a ritenere comprovata nella specie la sussistenza del requisito di cui all'art. 7 cit." (così a pagina 15 della sentenza impugnata). Ora, la vicenda in discussione è in estrema sintesi questa. La Società Sportiva Calcio (Omissis) Spa ha ceduto a Banca (Omissis) Spa dietro corrispettivo propri crediti nei confronti di sponsor. Il Tribunale, nell'esaminare la domanda di revoca spiegata dalla procedura, l'ha accolta in relazione alla rimessa di cui si è detto, ed ha parametrato al rapporto ceduto-cessionario la verifica di sussistenza dei presupposti della inopponibilità della cessione, mentre la Corte d'appello, correggendo la motivazione del primo giudice, ha fatto applicazione del combinato disposto della legge numero 52 del 1991, artt. 5, comma 1, e 7, comma 1, l'uno secondo cui: "Qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione è opponibile...", l'altro secondo cui: "L'efficacia della cessione verso i terzi prevista dall'art. 5, comma 1, non è opponibile al fallimento del cedente, se il curatore prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito il pagamento e sempre che il pagamento del cessionario al cedente sia stato eseguito nell'anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto". E per questo la Corte d'appello, come si premetteva, ha osservato che il pagamento del cessionario al cedente è avvenuto al momento dell'acquisto dei crediti (settembre 2003) e, quindi, nell'anno antecedente al fallimento ed in anticipo rispetto alla scadenza dei crediti (discorsi mesi dopo), il che vale a ritenere comprovata nella



specie la sussistenza del requisito di cui all'art. 7 cit.". E ciò non ha nulla a che vedere con la tesi svolta dal ricorrente secondo cui si sarebbe "revocato... un pagamento effettuato, prima del fallimento in favore di costui": la Corte d'appello ha invece confermato la statuizione del Tribunale di revoca della rimessa effettuate da [Gamma] sul conto corrente bancario della società in bonis per il complessivo importo di 600.000,00 Euro.

5.3. - Il secondo mezzo - anche in questo caso per ciò si comprende, non riuscendo a discernersi fin dove giunga la denuncia di violazione di legge e dove inizi quella di omessa considerazione di non meglio identificati fatti storici decisivi e controversi - è un paradigmatico esempio di ricorso per cassazione totalmente versato in merito. Esso concerne la sussistenza della scientia decoctionis, richiesta dal citato art. 7. Vi si sostiene che la Corte d'appello non avrebbe considerato che detto requisito richiede una conoscenza effettiva e non la semplice conoscibilità dell'insolvenza, affermazione senz'altro corretta, in astratto, ma che prescinde del tutto della motivazione addotta nella sentenza impugnata: ed infatti il giudice di merito ha posto l'accento non solo, peraltro del tutto correttamente, sulla natura della banca di operatore qualificato, in grado di percepire immediatamente segnali di allarme, ma anche sulla costante pubblicazione, da parte della stampa, di notizie allarmanti sul dissesto della società e sui negativi indici di bilancio, su cui la sentenza impugnata si è soffermata a pagina 17, mentre alla pagina successiva viene dato conto delle notizie di stampa che, a partire dal gennaio del 2003, riferivano della crisi economica, finanziaria e societaria della società poi fallita. Non resta se non aggiungere che, in tema di revocatoria fallimentare, la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto, ossia la conoscenza dello stato di insolvenza, costituiscono un apprezzamento di fatto sottratto al controllo di legittimità (Cass. 8 febbraio 2019, n. 3854; Cass. 19 febbraio 2015, n. 3336).

5.4. - Quanto al terzo mezzo, ancora una volta, rimane oscuro come la Corte d'appello avrebbe violato gli artt. 115 e 116 c.p.c., l'art. 2697 c.c., l'art. 2727 e ss. c.c. e l'art. 67, comma 2 della legge fallimentare. Basterà allora ricordare:

-) quanto alla denunciata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., il motivo si infrange contro il principio, affermato da Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione: i) per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.; ii) la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è poi ammissibile solo ove si allegghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione;

-) quanto alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., che essa si configura soltanto nell'ipotesi che il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione



delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 5 settembre 2006, n. 19064; Cass. 14 febbraio 2000, n. 2155; Cass. 2 dicembre 1993, n. 11949);

-) quanto alla violazione degli artt. 2727 ss. c.c., che l'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso al ragionamento presuntivo e la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di prova, sono incensurabili in sede di legittimità, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità essendo quello sulla motivazione (Cass. 18 marzo 2003, n. 3983; Cass. 9 febbraio 2004, n. 2431; Cass. 4 maggio 2005, n. 9225; Cass. 23 gennaio 2006, n. 1216; Cass. 11 ottobre 2006, n. 21745; Cass. 20 dicembre 2006, n. 27284; Cass. 8 marzo 2007, n. 5332; Cass. 7 luglio 2007, n. 15219), ovviamente nei limiti in cui il controllo motivazionale è oggi consentito. Nulla di tutto ciò si rinviene nel motivo in discorso, volto a rimettere in discussione, per quanto riesce ad intendersi esclusivamente in fatto, la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della revoca della rimessa operata dalla Corte d'appello in accoglimento dell'impugnazione ivi proposta.

6. - Il ricorso incidentale è tardivo (sentenza del 29 maggio 2017, ricorso incidentale notificato 22 gennaio 2018) e dunque inefficace ai sensi dell'art. 334 c.p.c.

7. - Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso principale, inefficace l'incidentale, e condanna la ricorrente principale al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 15.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 27 marzo 2023.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2023

\* \* \*

## IL CASO

*[Alfa] aveva presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che aveva dichiarato inefficaci, ex art. 67, secondo comma, L.F e art. 5 e 7 L. n. 52/1991, nei confronti della massa dei creditori del Fallimento Beta, alcuni pagamenti dalla stessa ricevuti, anche a seguito della cessione dei crediti vantati da Beta in bonis nei confronti di soggetti terzi, laddove la cessione era intervenuta un anno prima della dichiarazione di fallimento di Beta ed aveva ad oggetto crediti non ancora scaduti.*

*In sede di ricorso innanzi la Suprema Corte, la Banca aveva fatto valere tre motivi di impugnazione, ossia: "Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.); l. n. 52 del 1991, artt. 5 e 7; art. 67 l. fall.; art. 115 e 116 c.p.c.; art. 2697 c.c.; art. 2727 e ss. c.c.. Omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (art. 360, c. 1, n. 5, c.p.c.)"; "Violazione o falsa*

*applicazione di norme di diritto (art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.); art. 115 e 116 c.p.c.; art. 2697 c.c.; art. 2727 e ss. c.c.; artt. 5 e 7 l. n. 52/1991; art. 67, c. 2, l. fall.. Omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; (art. 360, c. 1, n. 5, c.p.c.); "Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.); art. 115 e 116 c.p.c.; art. 2697 c.c.; art. 2727 e ss. c.c.; art. 67, c. 2, l. fall.. Omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (art. 360, c. 1, n. 5, c.p.c.)".*

*Il Fallimento si costituiva in giudizio depositando il controricorso e svolgendo anche ricorso incidentale sulla scorta tre motivi, ossia: "Art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 2909 c.c."; ""Art. 360, comma 1, n. 5): Omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti"; "Art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 2704 c.c."*

*La Corte esaminati i motivi di ricorso, e per quanto qui di rilievo, "osservato che il pagamento del cessionario al cedente è avvenuto al momento dell'acquisto dei crediti (settembre 2003) e, quindi, nell'anno antecedente al fallimento ed in anticipo rispetto alla scadenza dei crediti (discorsi mesi dopo), il che vale a ritenere comprovata nella specie la sussistenza del requisito di cui all'art. 7 cit." ha ribadito che "L'efficacia della cessione verso i terzi prevista dall'articolo 5, comma 1, della L. n. 52 del 1991, non è opponibile al fallimento del cedente, se il curatore prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito il pagamento e sempre che il pagamento del cessionario al cedente sia stato eseguito nell'anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto. Ove, dunque, il giudice di merito abbia accertato che il pagamento del cessionario al cedente è avvenuto al momento dell'acquisto dei crediti, nell'anno antecedente al fallimento ed in anticipo rispetto alla scadenza dei crediti, deve ritenersi comprovata la sussistenza del requisito di cui all'art. 7 della L. n. 52 del 1991".*

*La Corte, rigettato quindi il primo motivo di ricorso, al pari del secondo e terzo motivo e dichiarato tardivo il ricorso incidentale, ha rigettato il ricorso proposto dalla Banca con condanna al pagamento delle spese di lite.*

## COMMENTO

*La sentenza che qui si commenta offre l'opportunità di ritornare sull'opponibilità del contratto di factoring al fallimento del cedente.*

*La Suprema Corte è intervenuta ancora una volta sulle disposizioni di carattere fallimentari della L. 21 febbraio 1991, n. 52, relative al trattamento delle cessioni dei crediti d'impresa effettuate in esecuzione di un contratto di factoring, nel caso di fallimento di una delle parti del rapporto e, in particolare, sulle norme di cui al combinato disposto dell'art. 5, comma 1, lett. c), e dell'art. 7, comma 1, recante la disciplina della dichiarazione di inefficacia della cessione dei crediti d'impresa nei confronti del fallimento del cedente.*

*Si tratta della disciplina speciale<sup>1</sup>, secondo cui la cessione dei crediti d'impresa, che sia divenuta opponibile al fallimento del cedente in base criterio di opponibilità introdotto dall'art. 5 della citata L. n. 52, può essere dichiarata inefficace nei confronti dello stesso fallimento, ai sensi del primo comma dell'art. 7, quando il pagamento del cessionario al cedente sia stato eseguito nell'anno anteriore alla*

<sup>1</sup> Cfr. Tribunale di Milano, 11 settembre 2012, in *Il Fallimento*, n. 6, 1 giugno 2013, p. 738: "L'azione di inefficacia delle cessioni dei crediti d'impresa, come prevista dall'art. 7 L. 52/1991, può considerarsi fattispecie non esattamente coincidente con quella della revocatoria fallimentare di cui all'art. 67, comma secondo, l.f., posto che l'inopponibilità che dalla prima deriva può caratterizzarsi come "speciale" e, dunque, sostanzialmente alternativa rispetto a quella prevista dalla legge fallimentare, pur condividendo con l'azione ivi disciplinata, una sostanziale identità di natura giuridica".

sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto, sempre che il curatore del fallimento provi che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente al tempo del pagamento del corrispettivo<sup>2</sup>.

Non è controverso che l'art. 5, comma 1, lett. c) della L. n. 52, secondo cui "qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione è opponibile....al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento", ha introdotto nel nostro ordinamento, quale nuovo criterio oggettivo di opponibilità della cessione dei crediti d'impresa, la circostanza che il pagamento del corrispettivo deve avere data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento. Altrettanto generalmente condivisa è l'opinione secondo la quale il nuovo criterio di opponibilità non ha modificato o integrato quello previsto dagli artt. 1265 e 2914 c.c. – secondo cui lo strumento della notificazione al debitore possa essere considerato in alternativa all'accettazione del debitore con atto avente data certa – ma si è soltanto aggiunto ad esso, senza sostituirlo. Con ciò ampliando, anziché restringere, la sfera dei diritti del cedente, il quale oggi può rendere opponibile la cessione dei suoi crediti a terzi qualificati sia con la notificazione e l'accettazione di data certa, ai sensi degli artt. 1265 e 2914 c.c., che attraverso il pagamento con data certa del corrispettivo<sup>3</sup>. Il nuovo criterio si distingue dal criterio adottato dal codice civile non solo per l'adozione di un differente strumento di opponibilità, rappresentato dal pagamento di data certa del "corrispettivo della cessione", ma soprattutto per la sua maggiore idoneità a facilitare l'opponibilità delle cessioni di crediti d'impresa verso corrispettivo aventi per oggetto grandi masse di crediti presenti e futuri<sup>4</sup>.

Le citate norme sono strettamente correlate l'una all'altra e devono essere lette nel senso che il pagamento di data certa del corrispettivo rende le cessioni dei crediti d'impresa opponibili al fallimento del cedente dichiarato successivamente, salvo i casi in cui si tratti di cessioni stipulate nell'anno anteriore al fallimento, prima della scadenza dei crediti ceduti, con riferimento alle quali il curatore dimostri che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente alla data del pagamento. Vale a

<sup>2</sup> In tema di revocatoria fallimentare del contratto di factoring: V. Cantele, *Il contratto di factoring: profili civilistici e fallimentari*, in Società, 1985; A. FRIGNANI, *Recenti sviluppi sul factoring*, Milano, 1978; G. ZUDDAS, *Il contratto di factoring*, Napoli, 1983; U. CARNEVALI, *Struttura e natura giuridica del contratto di factoring*, in *Il factoring per le piccole e medie imprese*, a cura di Cassandro, Milano, 1982, 110; B. QUATRARO, *Factoring e procedure concorsuali*, in Società, 1984, 984; G. GUERRIERI, *Cessione dei crediti d'impresa e fallimento*, Milano, 2002.

<sup>3</sup> P. PERLINGIERI, *La cessione dei crediti ordinari e "d'impresa"*, Napoli, 1993, 127; G. ALESSI, *Cessione dei crediti di impresa (factoring) e fallimento*, in *Fallimento*, 1991, 545, secondo cui "tale norma integra il disposto degli artt. 1265 e 1914 codice civile ed è innovativa rispetto all'art. 2704 codice civile"; M. COSTANZA, *La cessione del credito da sistema di trasferimento del diritto a contratto di finanziamento*, in G. Tatarano (a cura di), *La cessione dei crediti d'impresa*, Napoli, 1995, 162; A.A. Dolmetta, *La cessione dei crediti*, cit., 22-23; in giurisprudenza v. Trib. Milano 11 settembre 2012, n. 9873, giud. unico, R. Fontana, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it) secondo cui l'art. 5, L. n. 52 del 1991, "detta uno speciale regime di opponibilità delle cessioni dei crediti d'impresa, più favorevole per la società cessionaria, che si affianca alla disciplina generale di cui agli artt. 1260 e seg. c.c. Spetta, quindi alla società di factoring scegliere di avvalersi o non avvalersi di questa disciplina agevolatrice incentrata sulla prova del pagamento del corrispettivo anziché della notificazione della cessione al debitore ceduto e questa facoltà attiene al rapporto sostanziale, potendo la cessionaria procedere o non procedere alla notificazione ex art. 1265 c.c., ma si proietta anche sul piano processuale, dovendo la società cessionaria dei crediti d'impresa decidere se far valere l'opponibilità della cessione ai sensi dell'art. 5 L. 1991/52, sussistendone ovviamente le condizioni, oppure l'opponibilità ai sensi della normativa codicistica".

<sup>4</sup> App. Torino 12 novembre 2007, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it), che dimostra con ampia ed efficace argomentazione la facoltà del cedente di utilizzare per l'opponibilità della cessione ai terzi il criterio di cui agli artt. 1265 e 2914 c.c.; Cass. Civ., n. 17054, 28 luglio 2014, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2015, II, 525, con nota di R. Vigo, *Sul conflitto tra il factor cessionario di crediti futuri e il creditore pignorante*, ivi, secondo cui il factor può scegliere la via della notifica o quella del pagamento, o percorrerle entrambe. Trib. Bologna 14 dicembre 2007, Massima redazionale, 2008, in *PlurisOnLine*, che definisce il nuovo criterio di opponibilità un meccanismo, ulteriore rispetto a quello rappresentato dagli artt. 1264 e 1924 c.c., in grado di semplificare le modalità attraverso le quali la società che si rendono professionalmente cessionarie di crediti d'impresa possono rendere il proprio acquisto "opponibile" ai terzi anche in mancanza della notificazione al debitore ceduto.

*dire che l'opponibilità della cessione dei crediti d'impresa, prevista dall'art. 5, può essere rimossa qualora ricorrano tutti insieme i presupposti che l'art. 7 richiede, affinché il curatore possa chiedere ed ottenere la dichiarazione di inefficacia della cessione nei confronti del fallimento del cedente. È come se si dicesse che il pagamento con data certa del corrispettivo rende tutte le cessioni opponibili al successivo fallimento del cedente, ad eccezione di quelle l'opponibilità delle quali può essere rimossa su istanza del curatore quando esse siano state stipulate in un certo tempo e in presenza di un certo stato psicologico del cessionario.*

*A norma del comma 1 dell'art. 7, l'efficacia delle cessioni di crediti d'impresa, prevista dall'art. 5, comma 1, non è opponibile nei confronti del fallimento del cedente ove concorrano simultaneamente tre condizioni: i) che il pagamento del corrispettivo del cessionario al cedente sia stato eseguito nell'anno anteriore al fallimento; ii) che il pagamento sia stato effettuato prima della scadenza del credito ceduto; e iii) e che il curatore del fallimento del cedente provi che il cessionario conosceva lo stato d'insolvenza del cedente alla data del pagamento.*

*In tale seno è orientata la giurisprudenza più recente e meno recente, secondo la quale l'efficacia della cessione, conseguita in presenza di pagamento di data certa, non è opponibile al fallimento ove ricorrano i presupposti della conoscenza dello stato di insolvenza del cedente; dell'esecuzione del pagamento suscettibile di revoca nell'anno anteriore al fallimento e della verifica del detto pagamento prima della scadenza del credito ceduto<sup>5</sup>.*

*Difatti, con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ha ribadito che "L'efficacia della cessione verso i terzi prevista dall'articolo 5, comma 1, della L. n. 52 del 1991, non è opponibile al fallimento del cedente, se il curatore prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito il pagamento e sempre che il pagamento del cessionario al cedente sia stato eseguito nell'anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto. Ove, dunque, il giudice di merito abbia accertato che il pagamento del cessionario al cedente è avvenuto al momento dell'acquisto dei crediti, nell'anno antecedente al fallimento ed in anticipo rispetto alla scadenza dei crediti, deve ritenersi comprovata la sussistenza del requisito di cui all'art. 7 della L. n. 52 del 1991".*

---

<sup>5</sup> Cfr. Cass. Civ., 23 giugno 2015, n. 12994, in CED Cassazione 2015: "Ai sensi della Legge n. 52 del 1991, articolo 5 qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione è opponibile al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento, salvo quanto disposto dalla stessa legge all'articolo 7, comma 1; detta norma dispone che "l'efficacia della cessione verso i terzi prevista dall'articolo 5, comma 1, non è opponibile al fallimento del cedente, se il curatore prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito il pagamento e sempre che il pagamento del cessionario al cedente sia stato eseguito nell'anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto". Come rilevato nella recente pronuncia 16828/2013, alla stregua della ricostruzione della dottrina, nella prospettiva della Legge n. 52 del 1991 il momento dal quale si fa discendere la sua opponibilità ai terzi non è il perfezionamento dell'atto contrattuale, bensì il "pagamento" del cessionario al cedente (fatto che rappresenta la "causa" della cessione, non già l'effetto di essa, come nella cessione-vendita del credito) e la revoca, coerentemente con questa impostazione, colpisce l'accordo in base al quale sarebbero ceduti i crediti e, per conseguenza, sono prive di effetti le cessioni di credito che ne sono state o ne potranno essere l'esecuzione. La norma speciale della Legge n. 52 del 1991, articolo 7 – si è rilevato – si inserisce nell'ambito del disposto della L.F., articolo 67, comma 2, in relazione agli atti a titolo oneroso compiuti nel periodo sospetto annuale e a condizione che il curatore provi la scientia decoctionis e, come la seconda, colpisce le disposizioni patrimoniali compiute dall'imprenditore dichiarato fallito, le quali, sebbene non inique o squilibrate, vanno a turbare la consistenza della massa attiva, destinata, in sede concorsuale, a soddisfare le ragioni dei creditori del fallito". Cass. civ., 8 luglio 2015, n. 14260, in *Il Fallimento*, n. 2, 1 febbraio 2016, p. 162: "La cessione dei crediti d'impresa, a norma degli artt. 5 e 7 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è opponibile al fallimento del cedente non già dal momento del perfezionamento dell'atto contrattuale ma dalla data del pagamento del corrispettivo della cessione da parte del cessionario, sempre che il pagamento abbia data certa, sia stato eseguito nell'anno anteriore al fallimento e prima della scadenza del credito ceduto e che il curatore, agendo ex art. 67 legge fall., dimostri la conoscenza da parte del cessionario dello stato di insolvenza del cedente a quella data".



Con la conseguenza che, ragionando a contrario, l'opponibilità della cessione nei confronti del fallimento del cedente, conseguita ai sensi dell'art. 5, resta invece ferma, se il pagamento del cessionario al cedente sia stato eseguito: a) oltre l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento e dopo la scadenza del credito; e b) se il curatore non ritiene di potere esercitare il potere di agire oppure se, avendolo esercitato, non sia riuscito a dimostrare che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito il pagamento<sup>6</sup>.

La dottrina si è occupata della ratio sottesa ai presupposti oggettivi dell'azione concessa dall'art. 7, comma 1, L. n. 52, ed ha espresso l'autorevole e condivisibile opinione, secondo la quale: a) il presupposto per l'esercizio dell'azione de qua, costituito dall'esecuzione del pagamento entro l'anno anteriore al fallimento, rinviene la sua ragione giustificatrice nell'intento del legislatore di accostare, quanto più possibile, l'azione di dichiarazione di inefficacia delle cessioni ex art. 7, all'azione revocatoria fallimentare di cui al comma 2 dell'art. 67 L.F., a conferma della bontà di chi ha ritenuto la c.d. azione ex art. 7 un beneficio che il legislatore ha concesso al curatore per controbilanciare il più favorevole criterio di opponibilità concesso dalla L. n. 52 al cessionario dei crediti d'impresa; b) l'altro presupposto per l'avvio dell'azione ex art. 7, costituito dall'essere stato il pagamento del corrispettivo eseguito prima della scadenza del credito ceduto, rinviene la sua ratio nella volontà del legislatore di assoggettare il cessionario che ottiene la cessione di crediti a scopo di finanziamento, e quindi a scopo speculativo, ad un regime più rigoroso rispetto a quello che ottiene la cessione di crediti già scaduti allo scopo gestirli, di riscuoterli e di rimetterne il ricavato al cedente, verso riscossione di una provvigione per i servizi prestati, e quindi a scopo non speculativo<sup>7</sup>.

Dalla lettura congiunta dei due articoli risulta, poi, di chiara evidenza che l'esercizio del potere del curatore di chiedere la dichiarazione di inefficacia delle cessioni opponibili, previsto dal comma 1 dell'art. 7, presuppone necessariamente, ai sensi del primo comma, dell'art. 5, L. n. 52, che si tratti di cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo sorti da contratti stipulati nell'esercizio dell'impresa e che la cessione di tali crediti sia divenuta opponibile al fallimento del cedente attraverso il pagamento del corrispettivo avente data certa anteriore alla dichiarazione del fallimento.

Da quanto sopra esposto discendono i seguenti corollari: i) le cessioni di crediti, per le quali il pagamento del corrispettivo non abbia data certa anteriore al fallimento del cedente, non sono a questo opponibili; è come se non esistessero e il curatore non ha alcun interesse a richiederne la dichiarazione di inefficacia ex comma 1, dell'art. 7; ii) le cessioni divenute opponibili al fallimento in presenza di pagamento di data certa anteriore al fallimento, restano inattaccabili se il pagamento è stato effettuato in epoca anteriore all'anno precedente il fallimento oppure se è stato effettuato dopo la scadenza del credito oppure se il curatore non riesce a provare in giudizio che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza; iii) le cessioni, opponibili ai sensi dell'art. 5, sono invece dichiarate inefficaci ai sensi del primo comma dell'art. 7, se il pagamento è stato eseguito dal cessionario entro l'anno dalla dichiarazione di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto, sempre che il curatore agente in giudizio prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente alla data del fallimento.

Quanto a quest'ultimo profilo, va evidenziato che uno degli elementi caratterizzanti l'istituto in commento è anche quello di natura soggettiva sub specie di presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza del soggetto dipoi fallito da parte del factor al tempo della cessione.

Tale prova è generalmente fornita per presunzioni.

<sup>6</sup> Cfr. U. BELVISO, *Inopponibilità della cessione del credito al fallimento del cedente e revocatoria fallimentare nella legge 21 febbraio 1991, n. 52*, in G. Tatarano (a cura di), *La cessione dei crediti d'impresa*, Napoli, 1995, 84.

<sup>7</sup> G. TERRANOVA, *Effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori*, in *Commentario Scialoja-Branca*, Parte generale, I, Bologna, 1993, 279.

*La Suprema Corte ha infatti più volte affermato che “la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo contraente, pur dovendo essere effettiva, può essere provata anche mediante indizi e fondata su elementi di fatto, purché idonei a fornire la prova per presunzioni di tale effettività. Se è vero che la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione così come il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità, è pur vero che, in tema di prova per presunzioni, il giudice deve esercitare la sua discrezionalità in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto alla base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento”<sup>8</sup>.*

*Chiaramente, tale presunzione può atteggiarsi in modo differente a seconda del soggetto convenuto in una azione revocatoria fallimentare, valutando: se sia un soggetto che ha accesso alla centrale rischi; se sia un soggetto che può presumersi chieda informazioni al proprio debitore sulla situazione patrimoniale; se sia un soggetto che possa presumersi svolga verifiche periodiche sui dati pubblici del proprio debitore etc.*

*Gli indici di presunzione di conoscenza del debitore assumono una diversa rilevanza probatoria a seconda della qualità del convenuto, se creditore professionale<sup>9</sup> ovvero creditore comune.*

---

<sup>8</sup> Cfr. Cass. Civ., 17 giugno 2020, n. 11696, in CED Cassazione 2020. Vedi anche Cass. Civ., 11 febbraio 2020, in CED Cassazione 2020: *“In tema di prova per presunzioni, si deve considerare censurabile in sede di legittimità la valutazione del giudice del merito che, al fine di decidere, in sede di revocatoria fallimentare ex art. 67 L.F. di atti estintivi di debiti pecuniari posti in essere in un periodo sospetto dalla fallita, della conoscenza da parte del beneficiario dello stato di insolvenza in cui la stessa in quel momento già versava, si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio, atomisticamente considerati, senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, fossero però in grado di acquisirla ove valutati secondo un giudizio complessivo di sintesi e di vicendevolesse completamente; ciò in quanto, la valutazione del giudice circa la sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 c.c. non può fondarsi unicamente sull'apprezzamento atomistico degli elementi fattuali, ma deve essere ricavata anche dall'analisi complessiva e coordinata degli indizi [nello specifico, la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio alla corte d'appello per una nuova decisione la sentenza dalla stessa emessa in quanto la corte territoriale per decidere della revocabilità di alcune rimesse bancarie eseguite in un periodo sospetto da una società poi ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria aveva ommesso di valutare, oltre che singolarmente, anche, come previsto dalla legge, nel loro complesso tutti gli elementi indiziari acquisiti; in particolare non aveva tenuto conto dei bilanci anteriori a quello dell'unico anno dalla stessa preso in considerazione, come anche dei rapporti di affidamento e del peculiare andamento del conto corrente in essere tra le parti]”.*

<sup>9</sup> Cfr. Cass. Civ. 24 maggio 2023, n. 14299, in CED Cassazione 2023: *“L'efficacia della cessione verso i terzi prevista dall'articolo 5, comma 1, della L. n. 52 del 1991, non è opponibile al fallimento del cedente, se il curatore prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito il pagamento e sempre che il pagamento del cessionario al cedente sia stato eseguito nell'anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto. Ove, dunque, il giudice di merito abbia accertato che il pagamento del cessionario al cedente è avvenuto al momento dell'acquisto dei crediti, nell'anno antecedente al fallimento ed in anticipo rispetto alla scadenza dei crediti, deve ritenersi comprovata la sussistenza del requisito di cui all'art. 7 della L. n. 52 del 1991”.* Cass. Civ., 01 ottobre 2021, n. 2681, in CED Cassazione 2021: *“l'importanza - (pure) in termini di gravità, precisione e concordanza dei dati materialmente riscontrati - che la ridetta qualità viene rivestire in punto di prova presuntiva della scientia decoctionis della Banca accipiens non può in alcun modo essere accantonata o comunque sottovalutata. La qualità di operatore qualificato del creditore, quale impresa autorizzata all'esercizio del credito è, in effetti, aspetto il cui necessario riscontro, in punto di accertamento della sussistenza della scientia decoctionis, si trova da tempi lontani evidenziato dalla giurisprudenza, ove ricorre, in specie, la particolare sottolineatura che la «qualità di operatore economico qualificato della banca convenuta, pur non integrando da sola la prova dell'effettiva conoscenza dei sintomi dell'insolvenza, impone di considerare la professionalità e avvedutezza con cui normalmente gli istituti di credito esercitano la loro attività”.*

Avv. Nello D'Agostino

D'Agostino@munaripartners.it



## 3. Cassazione Civile, 20 luglio 2023, n. 21821 (ordinanza)

**Contratti bancari – Legittimazione attiva del creditore istante cessionario – Prova in ipotesi di cessione di crediti in blocco ex artt. 1 e 4 L. n. 130/1999 – Inserzione in Gazzetta Ufficiale e documentazione successiva.**

*In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione.*

\* \* \*

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco

- Presidente -

Dott. DI MARZIO Mauro

- Consigliere -

Dott. PAZZI Alberto

- Consigliere -

Dott. CROLLA Cosmo

- Consigliere -

Dott. DONGIACOMO Giuseppe

- rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1642-2023 proposto da:

FALLIMENTO [Alfa] (Omissis) S.R.L., difeso dall'Avvocato (Omissis) per procura in atti;

- ricorrente -

contro

[Beta] (Omissis) S.R.L., difesa dagli Avvocati (Omissis), per procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

nonché:

[Delta] (Omissis) S.R.L., in persona della (Omissis) S.p.A., a sua volta rappresentata dalla (Omissis) S.p.A., difesa dall'Avvocato (Omissis) per procura in atti

- ricorrente incidentale -

avverso la SENTENZA n. 1692/2022 della CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA,

depositata il 7/12/2022;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/6/2023 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

## FATTI DI CAUSA

1.1. Il tribunale di Pescara, con sentenza del 25/5/2022, ha dichiarato il fallimento della (Omissis) s.r.l. su istanza presentata da Delta s.r.l., la quale agiva per il recupero di un credito pari ad Euro. 159.826,94, oggetto di cessione nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi dell'art. 58 TUB, in precedenza accertato con sentenza del tribunale di Pescara n. 898/2018 e relativo al mancato pagamento di uno scoperto di conto corrente ordinario intrattenuto presso la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a..

1.2. Il tribunale, in particolare, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla ricorrente, ha ritenuto, all'esito dell'istruttoria, che sussistesse lo stato di insolvenza ex art. 5 L. Fall. sulla base dei seguenti elementi: - l'(Omissis) s.r.l. presenta un passivo di circa Euro. 15 milioni ed ha già subito due procedure esecutive immobiliari, di cui una tuttora pendente; - la società non possiede liquidità sufficiente per far fronte regolarmente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, atteso anche il sostanziale blocco delle attività produttive di fatto collegato alla procedura esecutiva immobiliare in corso; - l'emersione in capo alla debitrice di un'incapacità finanziaria, strutturale e irreversibile, di soddisfare le proprie obbligazioni, per la quale non sarebbero stati altresì indicati strumenti utili al recupero, nel breve periodo, della liquidità necessaria per far fronte alla esposizione debitoria; - l'esistenza di debiti scaduti e non pagati eccedenti la soglia di Euro. 30.000,00 posta dall'art. 15, u.c., L. Fall..

1.3. La (Omissis) s.r.l. ha proposto reclamo avverso tale sentenza, chiedendo la revoca della dichiarazione del fallimento, per: - violazione e falsa applicazione degli artt. 34 e 295 c.p.c.; - erronea valutazione circa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della creditrice istante, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 6 L. Fall.; - erronea acquisizione e valutazione di documenti, in quanto non ritualmente prodotti dalla resistente nel diverso giudizio finalizzato ad accertare, con efficacia di giudicato, il difetto di titolarità del credito vantato dalla stessa; - difetto dello stato d'insolvenza dell'odierna reclamante erroneamente ravvisato dal primo giudice; - la dedotta strumentalità ed inutilità dell'azione esperita dalla creditrice, con evidente pregiudizio per i creditori della società reclamante in conseguenza della declaratoria di fallimento e della conseguente procedura.

1.4. Si è costituito il Fallimento, il quale ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

1.5. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, ha accolto il reclamo ed ha, per l'effetto, revocato il fallimento della (Omissis) s.r.l..

1.6. La corte, in particolare, per quanto ancora rileva, ha esaminato il secondo motivo di reclamo, con il quale la società fallita ha lamentato l'erronea valutazione della dedotta eccezione di difetto di legittimazione attiva della creditrice istante, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 L. Fall., deducendo che il tribunale era pervenuto alla dichiarazione fallimento in difetto di istanza formulata da un effettivo creditore della società.

1.7. Il tribunale, infatti, ponendosi in contrasto con quanto statuito dal tribunale di Pescara con la sentenza n. 640/2022, avrebbe ritenuto provata la titolarità del credito da parte della cessionaria Delta s.r.l. sulla base di una dichiarazione ad hoc della cedente datata 1/2/2021 con cui si darebbe atto del fatto che, tra i crediti ceduti nell'operazione di cessione in blocco del 18/7/2018 intercorsa tra la B.N.L. s.p.a. e la Delta s.r.l., rientrerebbe anche il credito oggetto di causa.

1.8. Tale dichiarazione, tuttavia, ha osservato la reclamante, sarebbe inidonea a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, oltre che sfornita di qualsiasi valore probatorio, attesa l'intervenuta e tempestiva contestazione da parte della reclamante circa la riferibilità della stessa alla cedente, avendo evidenziato come la sottoscrizione in calce alla dichiarazione, seppur apparentemente effettuata su carta intestata dell'asserita cedente B.N. L. s.p.a., sia del tutto illeggibile, senza che sia possibile

comprendere il nominativo dell'apparente funzionario di tale "BNL S.p.A. - DCS Workout" che l'avrebbe redatta e sottoscritta.

1.9. La reclamante ha, poi, evidenziato che, a fronte della tempestiva contestazione della riconducibilità della dichiarazione all'asserita cedente, sarebbe stato preciso onere di controparte dimostrare che la stessa fosse stata effettivamente redatta da un funzionario della banca asserita cedente munito dei necessari poteri di firma.

1.10. Tale dichiarazione, del resto, anche a volerne ammettere la riferibilità alla banca cedente, sarebbe in ogni caso inidonea a provare l'effettiva titolarità del credito, non potendo la stessa qualificarsi né come confessione stragiudiziale (in quanto proveniente da un soggetto terzo) né come documento, essendo stato predisposto ad hoc in epoca posteriore all'emanazione del provvedimento di sospensione emesso all'esito della fase sommaria del giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c..

1.11. Non vi sarebbe, inoltre, alcuna prova in atti che dimostri che il credito sulla cui base la resistente agiva in sede fallimentare abbia taluna delle generiche caratteristiche proprie dei crediti oggetto di cessione nella operazione di cartolarizzazione indicata nella G.U. del 24/7/2018, sul rilievo che: - il credito azionato trae origine da un titolo giudiziale (ovvero il decreto ingiuntivo n. 1812/2013 emesso dal tribunale di Pescara in data 27/7/2013 e depositato il 7/8/2013) e non già da taluno dei titoli stragiudiziali richiamati nel citato avviso di cessione; - non risulterebbe dagli atti che la posizione della reclamante sia stata classificata a sofferenza ai sensi della circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 dalla banca cedente, né, a sostegno dell'intervenuta segnalazione a sofferenza, potrebbe essere posta la comunicazione ("raccomandata a/r di revoca e costituzione in mora del 13.03.2013"), non prodotta dalla creditrice; - non vi sarebbe la prova circa la riferibilità alla reclamante del codice numerico "COPE ((Omissis))", ovvero dei plurimi codici ("ID Sofferenza n. (Omissis)", "ID Sofferenza n. (Omissis)", "ID Sofferenza (Omissis)002" e il non meglio precisato numero "(Omissis)") indicati nell'elenco dei rapporti ceduti.

1.12. Sussisterebbe, infine, un evidente contrasto nella stessa documentazione prodotta dalla creditrice, dalla quale non sarebbe possibile comprendere né quali siano i rapporti effettivamente oggetto di cessione, né tantomeno se tra i medesimi rientri anche quello fatto valere nel giudizio de quo.

1.13. La corte d'appello ha ritenuto la fondatezza del motivo.

1.14. La corte, in particolare, dopo aver affermato che, in linea di principio, "la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto"; - la società che si affermi successore della parte originaria ed assuma di essere cessionaria di crediti bancari in blocco e', pertanto, onerata di fornire la prova circa la propria legittimazione; - la cessione del credito, in particolare, opera una successione nel lato attivo dell'obbligazione e trova la propria disciplina generale nell'art. 1260 c.c., ai sensi del quale il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore; - in caso di cessione in blocco di crediti, tuttavia, a norma dell'art. 58 TUB, "la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana..."; ha ritenuto che tale norma, introducendo una disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella ordinaria di cui all'art. 1264 c.c., si pone nell'ottica di agevolare la pubblicità e l'opponibilità di trasferimenti interessanti vasti portafogli di crediti, in modo tale che la pubblicazione dell'atto di cessione, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dalla disciplina codicistica per la notificazione dell'atto al debitore ceduto, ne realizzi di fatto il medesimo effetto di pubblicità. Nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, pertanto, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce ad ogni effetto la notificazione dell'atto, ovvero l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ex art. 1264 c.c. è sufficiente che

il cessionario provi la notificazione della cessione ovvero l'accettazione da parte del debitore, la disciplina speciale richiede semplicemente la prova che la cessione sia pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, oltre all'iscrizione nel registro delle imprese.

1.15. Nel caso in esame, ha proseguito la corte, la Delta s.r.l. aveva prodotto in atti copia della Gazzetta Ufficiale contenente la pubblicazione dell'"avviso di cessione pro-soluto" (ai sensi della L. n. 130 del 1999, artt. 4 e 7.1. in materia di cartolarizzazioni di crediti) relativa al contratto di cessione concluso in data 18/7/2018 con Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. ed avente ad oggetto "tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, e sconfinamenti di conto corrente sorti nel periodo compreso tra 1982 e 2016, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (matrice dei conti)".

1.16. La reclamante, tuttavia, aveva immediatamente contestato la titolarità in capo alla società Delta s.r.l. s.p.a. del credito azionato con particolare riferimento all'eventuale inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco.

1.17. La cessione di crediti in blocco, infatti, ha osservato la corte d'appello, "di per sé non può ritenersi sufficiente ad attestare che proprio (ed anche) il credito specificatamente dedotto in giudizio fosse ricompreso tra quelli oggetto di cessione". La pubblicazione dell'atto di cessione dei crediti in blocco nella Gazzetta Ufficiale, così come l'iscrizione nel registro delle imprese, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., risulta estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente.

1.18. "In caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione".

1.19. In particolare, in caso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, la norma non implica la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, avendo unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco. La contestazione comporta un preciso onere del cessionario di provare specificamente che il credito per il quale agisce sia stato oggetto della cessione, giacché, in ogni fattispecie di cessione di crediti, il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, ad una prova siffatta: la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, ha, pertanto, l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta, e ciò a maggior ragione vale ove sia in contestazione, fin dall'inizio del giudizio, la legittimazione sostanziale della parte che abbia azionato il credito.

1.20. Deve, pertanto, ritenersi, ha proseguito la corte d'appello, che, poiché nel caso in esame "ad essere oggetto di contestazione era, non l'opponibilità della cessione bensì il contenuto della stessa (ossia il fatto che quello specifico credito azionato in sede fallimentare avesse realmente formato oggetto di detta cessione), la creditrice istante non abbia soddisfatto l'onere probatorio circa il fatto costitutivo del credito vantato, e conseguentemente la propria titolarità soggettiva. Nel presente giudizio, infatti, non è stata dimostrata la titolarità della cessionaria poiché la relativa prova passava necessariamente mediante la produzione del contratto di cessione, ovvero altra documentazione contrattuale negoziata con la banca cedente riconducibile al rapporto ceduto".

1.21. Né, ha aggiunto la corte, può ritenersi che a tale carenza possa sopperire la dichiarazione del cedente sottoscritta in data 1/2/2021, prodotta dalla Delta s.r.l. ed acquisita agli atti.

1.22. La corte, sul punto, dopo aver evidenziato che il contratto di cessione di crediti non è soggetto a particolari requisiti formali, non essendo la forma scritta richiesta ad substantiam, né tantomeno ad probationem, ha ritenuto che deve escludersi che, nel caso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, l'avvenuta stipulazione possa essere provata a mezzo di presunzioni ovvero prova testimoniale. E ciò in ragione non solo del presumibile importo della complessiva operazione di cessione, ma soprattutto in ragione della qualità delle parti contraenti coinvolte, essendo ragionevole escludere che le stesse siano addivenute ad una stipulazione orale del relativo contratto. Allo stesso modo, va esclusa la possibilità che tale onere probatorio possa essere soddisfatto mediante la produzione della dichiarazione da parte del cedente relativa alla avvenuta cessione del credito vantato nei confronti del debitore ceduto, che, in ogni caso, potrebbe essere, al più, oggetto di libero apprezzamento da parte del giudice, stante il fatto che essa è stata illimitatamente contestata dall'odierna reclamante, sin dal primo scritto difensivo successivo alla relativa produzione, circa l'asserita ed indimostrata riferibilità della stessa alla banca asserita cedente, dovendo a questo punto la resistente dimostrare che la stessa sia stata effettivamente redatta da un funzionario della banca cedente munito dei necessari poteri di firma, il che non è avvenuto.

1.23. La Delta s.r.l., inoltre, ha aggiunto la corte, non ha mai prodotto, né nel presente giudizio, né in quello di merito, l'asserito contratto di cessione né tantomeno l'elenco dei crediti ivi asseritamente ceduti, tra i quali dovrebbe rientrare anche quello in origine vantato dalla Banca B.N. L. s.p.a. nei confronti della reclamante.

1.24. Nulla, del resto, ha obiettato la resistente alla contestazione della (Omissis) circa l'assenza in atti della effettiva classificazione "a sofferenza ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. (Omissis)" da parte della cedente della propria posizione, non essendo stata prodotta in giudizio la citata "raccomandata a/r di revoca e costituzione in mora del 13.03.2013".

1.25. Né v'è prova in atti che le indicazioni di cui alla citata e contestata dichiarazione del 1/2/2021 circa il codice numerico "COPE ((Omissis))" ovvero i plurimi codici "ID Sofferenza n. (Omissis)", "ID Sofferenza n. (Omissis)001", "ID Sofferenza (Omissis)002" e il non meglio precisato numero "(Omissis)" riconducano alla società reclamante, né che dai medesimi risulti possibile identificare lo specifico rapporto bancario intercorso tra la GMG Immobiliare s.r.l. e B.N. L. s.p.a. oggetto di causa.

1.26. L'accesso al sito internet indicato sulla Gazzetta Ufficiale, del resto, ha reso visibili solo una serie di numeri che non hanno trovato riscontro in atti.

1.27. In definitiva, ha osservato la corte, l'elenco identificativo dei rapporti ceduti (c/sofferenza (Omissis); (Omissis)), pur menzionato nella dichiarazione de qua, ove la si ritenesse validamente proveniente dalla parte cedente, non risulta, in mancanza di ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti, agevolmente ricollegabile alla posizione debitoria per cui si procede in questa sede, così come non risulta altrimenti accertato che il codice COPE indicato (n. (Omissis)) corrisponda effettivamente al codice identificativo dei rapporti bancari intercorsi tra la banca cedente e la reclamante.

1.28. Deve, infine, escludersi, ha aggiunto la corte, qualsivoglia efficacia della proposta transattiva, pur fatta pervenire dalla reclamante in sede di costituzione nel giudizio di primo grado, ai fini di ritenere avverato un implicito riconoscimento della legittimazione attiva della creditrice istante. Le trattative per comporre bonariamente la vertenza, infatti, al pari delle proposte, le concessioni e le rinunce fatte dalle parti a scopo transattivo, non avendo come proprio presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria, non rappresentano in alcun modo il riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell'art. 2944 c.c. nel caso in cui non raggiungano l'effetto desiderato.



1.29. A tal riguardo, "il giudice di merito nel procedere all'interpretazione degli atti e dei comportamenti delle parti al fine di stabilire se le trattative di amichevole composizione abbiano o meno comportato riconoscimento del diritto, agli effetti di cui all'art. 2944 c.c., deve attribuire a detti atti e comportamenti il significato conforme all'effettiva intenzione delle parti e, in caso di dubbio, il significato più consono e congruente con la natura della fattispecie sui cui si è svolta la trattativa e con la relativa argomentazione giuridica".

1.30. In particolare, a negare tale efficacia in relazione alla proposta transattiva in oggetto rilevano: - il senso letterale delle parole utilizzate e la volontà in esse esplicitata volta all'unico dichiarato fine di tentare la definizione bonaria della controversia ed in via meramente subordinata; - la ribadita conferma di tutte le eccezioni già sollevate ("senza pregiudizio per la superiore eccezione di difetto di legittimazione attiva della ricorrente (...) e fermo l'onere della prova incombente sulla stessa in merito alla titolarità del credito apparentemente vantato").

1.31. In conclusione, ha affermato la corte, l'assenza di un effettivo creditore che dia impulso all'istanza di fallimento ai sensi dell'art. 6 L. Fall., preclude la possibilità di procedere a valutare nel merito la ricorrenza dei presupposti soggettivi e oggettivi prodromici alla dichiarazione dello stato d'insolvenza con la conseguenza che, in accoglimento del reclamo, il fallimento dev'essere revocato, con integrale riforma della sentenza reclamata.

1.32. Quanto, poi, alle spese della procedura fallimentare, la corte d'appello, dopo aver rilevato che: - il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 147, così come modificato dal D. Lgs. n. 14 del 2019, art. 366. Comma 1, dispone che, in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale; - sono a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale; - la corte di appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura è imputabile al creditore o al debitore"; - il comma 2 di tale articolo dispone che "le disposizioni del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 147... si applicano anche in caso di revoca dei fallimenti adottati con provvedimento emesso a norma del R.D. n. 267 del 1942, art. 18"; ha ritenuto che, nel caso in esame, "l'apertura della procedura è imputabile alla creditrice istante Delta srl, che ha chiesto il fallimento della reclamante senza averne la legittimazione, sì da giustificare la revoca della dichiarazione di fallimento effettuata dietro sua istanza" per cui "vanno poste a carico della parte istante le spese della procedura fallimentare e il compenso del Curatore, da liquidarsi dal Tribunale".

1.33. Le spese del giudizio di reclamo, infine, ha concluso la corte, con esclusione della fase istruttoria, vanno poste a carico dei soccombenti, e cioè il Fallimento e la Delta s.r.l., in via solidale.

2.1. Con ricorso notificato in data 6/1/2023, il Fallimento (Omissis) s.r.l. ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza della corte d'appello.

2.2. Con ricorso notificato lunedì 9/1/2023, la Delta s.r.l. ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza della corte d'appello.

2.3. La (Omissis) s.r.l. ha resistito con controricorso notificato in data 14/2/2023 e depositato il 27/2/2023 con il quale ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso del Fallimento per carenza di legittimazione attiva ovvero d'interesse.

2.4. Il Fallimento e la controricorrente hanno depositato memorie.

2.5. Il Fallimento, in particolare, ha eccepito l'inammissibilità del controricorso in quanto depositato in data 27/2/2023 e, quindi, oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso previsto dall'art. 370 c.p.c..

#### RAGIONI DELLA DECISIONE

3.1. Il controricorso è inammissibile al pari della memoria depositata dalla (Omissis) s.r.l.. L'art. 370 c.p.c., comma 1, nel testo applicabile *ratione temporis*, trattandosi di ricorso notificato dopo il 1 gennaio

2023 (D. Lgs. n. 149 del 2022, art. 35, comma 5), prevede, infatti, che "la parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da depositare entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso" e che "in mancanza, essa non può presentare memorie...".

3.2. Nel caso in esame, invece, pur a fronte di un ricorso notificato il 6/1/2023, la (Omissis) s.r.l. ha resistito con controricorso depositato solo in data 27/2/2023, vale a dire ben oltre il termine di quaranta giorni.

4.1. Con il primo motivo, il Fallimento ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 6 L. Fall., art. 58 TUB, L. n. 130 del 1999, artt. 4 e 7, art. 2697 c.c. e artt. 111,115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che il creditore istante per la dichiarazione di fallimento fosse privo di legittimazione attiva imputando allo stesso di non aver fornito la prova della titolarità del diritto in contestazione senza, tuttavia, considerare che, al contrario, tale legittimazione era agevolmente desumibile dai riscontri documentali offerti dal medesimo creditore nella fase prefallimentare e dalla curatela nel successivo giudizio di reclamo.

4.2. Nel ricorso per la dichiarazione di fallimento della (Omissis) s.r.l., infatti, ha osservato il Fallimento ricorrente, l'istante Delta s.r.l. aveva affermato: - di essere "creditrice della (Omissis) Srl (ndg n. (Omissis)) in forza di un contratto di cessione di crediti in blocco, concluso in data 18/07/2018, ai sensi del combinato disposto della L. n. 130 del 1999, artt. 1 e 4 del 30/04/1999, con la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A."; - che "dell'avvenuta cessione è stata data notizia dalla suddetta cessionaria Delta Srl mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 85 del 24/07/2018 del foglio Inserzioni ai sensi del D. Lgs. n. 385 del 1993, art. 58"; - che "le proprie pretese nei confronti della (Omissis) Srl" avevano origine nello "scoperto di conto corrente ordinario n. (Omissis) per la somma di Euro 247.356,17 intrattenuto dalla predetta società presso l'Agenzia con sede in Pescara della Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. e successivamente riconosciuto nel decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, iscritto al n. 1812/2013 presso il Tribunale di Pescara e regolarmente notificato, a mezzo posta, in data 25 ottobre/11 novembre 2013".

4.3. Nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 85 del 24/7/2018, in effetti, ha proseguito il Fallimento, si legge, a pag. 3 ("annunzi commerciali"), che "(...) La società Delta S.r.l., con sede legale in (Omissis) (la "Società"), comunica che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (la "Cedente"), in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della Legge n. 130 concluso in data 18 luglio 2018 ha acquistato pro-soluto da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.... tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. derivanti da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, e sconfinamenti di conto corrente sorti nel periodo compreso tra 1982 e 2016, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. (Omissis) (Matrice dei Conti). I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione (i "Crediti")...".

4.4. Vi è stata, dunque, ha osservato il Fallimento, una precisa enunciazione della categoria dei rapporti oggetto di trasferimento dalla B.N. L. alla Delta, identificabili in quelli discendenti dai "contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, e sconfinamenti di conto corrente sorti nel periodo compreso tra 1982 e 2016, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. (Omissis)", categoria nella quale il debitore ceduto (Omissis) s.r.l. ben sapeva di rientrare avendo pendente con B.N. L. un c/c oggetto di sconfinamento nel 2013 classificato "a sofferenza".

4.5. Gli atti dell'istruttoria prefallimentare, ha proseguito il Fallimento, dimostrano, del resto, per tabulas: - la stipula nel 1994 del contratto di conto corrente (ordinario di corrispondenza) n. (Omissis) tra la (Omissis) e la B.N. L.; - il saldo debitore di tale conto corrente (ordinario di corrispondenza) n.



(Omissis) intrattenuto dalla società fallita presso l'Agenzia B.N. L. con sede in Pescara, pari ad Euro. 247.356,17 alla data del 12/4/2013.

4.6. Il ricorso per decreto ingiuntivo, inoltre, chiariva espressamente che "con lettera raccomandata a.r. di revoca e costituzione in mora del 13 marzo 2013 (...) la banca ha comunicato alla società debitrice principale, nonché ai fideiussori garanti, la revoca delle linee di credito precedentemente concesse, invitando tutti i soggetti coobbligati, ad ogni effetto di legge e di contratto, al pagamento di quanto dovuto; nonostante l'intervenuta revoca delle linee di credito, i ripetuti solleciti e la formale costituzione in mora, ad oggi i debitori non hanno provveduto al pagamento delle somme dovute; (...) peraltro, dalle verifiche patrimoniali eseguite dalla banca in seguito alla citata revoca delle linee di credito, sono risultati numerosi gravami e formalità pregiudizievoli in danno delle debitrice principale e dei garanti, e segnatamente: I) a carico della debitrice principale (Omissis) S.r.l., ipoteca giudiziale per la somma di Euro 1.200.000,00 iscritta in data 14 agosto 2012 alla formalità n. 1314 presso l'Agenzia del Territorio di Pescara in favore della Banca Popolare di Ancona S.p.A.; (...) dalla interrogazione della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, la debitrice principale risulta segnalata a sofferenza per Euro 7.942.000,00".

4.7. Lo sconfinamento del contratto di conto corrente n. (Omissis) tra la (Omissis) e la B.N. L. (aperto nel 1994), computato alla data del 12/4/2013, e cioè esattamente 30 gg. dopo l'intimazione di pagamento con decadenza dal beneficio del termine e l'intervenuta revoca delle linee di credito, ha, quindi, senza dubbio determinato, unitamente alla rilevazione delle iscrizioni ipotecarie in danno della (Omissis), una classificazione della posizione "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. (Omissis) (Matrice dei Conti), per la quale sono definite sofferenze "il complesso delle esposizioni creditizie per cassa e "fuori bilancio" nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca".

4.8. Nell'avviso pubblicato in Gazzetta, ha proseguito il Fallimento, erano, infatti, ben rilevabili: - l'acquisto pro-soluto di tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese) di Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. derivanti da sconfinamenti di conto corrente sorti nel periodo compreso tra 1982 e 2016, i cui debitori fossero, come nel caso della (Omissis), classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. (Omissis).

4.9. Le contestazioni sollevate dalla fallita nel reclamo ex art. 18 L. Fall. attenevano, del resto, non tanto alla legittimazione ad agire ex art. 6 L. Fall. della Delta, quanto piuttosto alla titolarità del rapporto sostanziale controverso (se il credito derivante dallo sconfinamento del c/c fosse in capo a B.N. L. o Delta), vale a dire ad una questione che attiene al merito di una controversia e che, pertanto, in sede concorsuale non può essere affrontata in istruttoria prefallimentare, appunto perché questa non è volta all'accertamento della pretesa del ricorrente.

4.10. D'altra parte, la prova della cessione di crediti in blocco può essere fornita con ogni mezzo, anche con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, come poteva evincersi da una pluralità di elementi convergenti ai fini dell'individuazione, senza alcuna incertezza, dell'oggetto della cessione da B.N. L. a Delta come comprensivo dello sconfinamento del c/c n. (Omissis), quali, in particolare, il ricorso per d.i. e la sentenza resa nel giudizio di opposizione a d.i., che sono stati, invece, totalmente obliterati nella pronuncia appellata.

4.11. La fallace percezione/delibazione di tutti i dati e le informazioni dianzi elencate, evincibili dai documenti prodotti, invalida, peraltro, con giudizio di certezza, il ragionamento seguito dalla corte d'appello poiché, al contrario, "la lineare identificazione dell'oggetto dei rapporti trasferiti da BNL a DELTA nel luglio 2018, comprensivo del credito derivante dallo scoperto del rapporto di c/c n. (Omissis) intestato alla (Omissis), avrebbe condotto ad una differente decisione in punto di legittimazione attiva della stessa DELTA a richiedere il fallimento della (Omissis)".

4.12. La Delta, inoltre, contrariamente a quanto affermato dalla corte d'appello, ha prodotto nel giudizio di reclamo "lo stralcio del contratto di cessione con i dovuti omissis per ragioni di privacy del 18 luglio 2018", che riporta l'identificazione del rapporto di c/c n. (Omissis) intrattenuto dalla (Omissis) con B.N. L..

4.13. La visura camerale storica della Delta s.r.l., infine, dimostra "l'iscrizione, relativamente all'operazione di cessione tra la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e la Delta S.r.l. del 20.7.2018, protocollo (Omissis), nel registro delle imprese ai sensi del D. Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, comma 2".

4.14. Con il secondo motivo, il Fallimento ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. ss., art. 1965 c.c. e art. 6 L. Fall., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte di merito ha escluso che la proposta transattiva, formulata dalla debitrice nel corso dell'istruttoria prefallimentare, di pagamento di una somma a saldo e stralcio in favore del creditore istante, con effetto liberatorio e collegata desistenza dall'istanza di fallimento, costituisse riconoscimento della titolarità del diritto controverso e della legittimazione attiva di Delta, senza, tuttavia, considerare che, in realtà, in tale sede, la società debitrice non aveva contestato la titolarità della posizione creditoria in capo alla Delta, nella misura accertata dalla sentenza n. 898/2018 del tribunale di Pescara, che statuiva l'ammontare di quel credito in favore della dante causa B.N. L. s.p.a..

4.15. Nel verbale della prima udienza prefallimentare (19/11/2020), infatti, si legge: "si ribadisce la disponibilità ad offrire banco judicis la somma di Euro 50.000,00 a tacitazione integrale del credito in origine vantato dalla B.N. L. (oggi apparentemente nella titolarità della Delta S.r.l.) a fronte della rinuncia alla presente azione". Nel verbale dell'udienza del 29/4/2021, poi, il procuratore costituito della Delta ha affermato: "(...) Ribadisce che la legittimazione ad agire della società debitrice è provata: a) dalla Gazzetta Ufficiale depositata in atti; b) dalla dichiarazione di cessione sottoscritta dalla BNL SPA; c) dalla volontà manifestata da parte debitrice, con la comparsa di costituzione nel presente procedimento, tramite la proposta transattiva, non accolta, di pagare banco judicis la somma di Euro 50.000,00 al fine di ottenere la desistenza dell'odierno creditore".

4.16. Il concreto comportamento processuale della (Omissis), documentato dai verbali delle udienze prefallimentari e anche dagli atti difensivi depositati dalla Delta, dimostra, quindi, ha osservato il Fallimento, che l'intento della resistente era quello di evitare la dichiarazione di fallimento attraverso il pagamento di una somma di Euro 50.000,00 a saldo e stralcio del maggior credito vantato dalla Delta, parte istante ex art. 6 L. Fall..

4.17. La corte d'appello, per contro, da tale comportamento ha tratto una deduzione errata, e cioè l'insussistenza di una ricognizione dell'altrui legittimazione e titolarità del diritto, per mancata conclusione dell'accordo transattivo, essendo palesemente contraddetta dai verbali delle udienze prefallimentari e dagli atti processuali depositati dalle parti nel fascicolo prefallimentare, tanto più che il riconoscimento del diritto può anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore.

4.18. In definitiva, ha concluso il Fallimento, l'offerta banco judicis avanzata dalla (Omissis) alla Delta in sede prefallimentare era finalizzata ad eseguire un pagamento liberatorio nei confronti dell'effettivo creditore Delta, con connessa desistenza di quest'ultima dall'istanza ex art. 6 L. Fall., e costituisce, pertanto, il riconoscimento sia della titolarità del credito in capo alla stessa Delta, sia della sua legittimazione attiva.

4.19. Con il terzo motivo, il Fallimento ricorrente, lamentando l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti nonché la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., artt. 5,6 e 7 L. Fall., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui corte d'appello, in ragione del difetto di legittimazione attiva della Delta, ha ritenuto assorbito l'accertamento del presupposto, autonomo e decisivo, relativo allo stato

d'insolvenza in cui versava la società reclamante, senza, tuttavia, considerare che, al contrario, se l'insolvenza è rilevata da un giudice nel corso di un processo civile, dev'essere oggetto di segnalazione al pubblico ministero per presentare la richiesta ex art. 6 L. Fall., e che il ricorso di fallimento presentato dalla Delta era volta quanto meno ad ottenere l'accertamento della insolvenza della società per la possibile segnalazione al pubblico ministero ai sensi dell'art. 7 L. Fall..

5.1. Con il primo motivo, la Delta s.r.l., lamentando, a norma dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1264 c.c., art. 58 TUB, L. n. 130 del 1999, art. 4, art. 2697 c.c., artt. 2721 e 2729 c.c., art. 6 L. Fall., e D.P.R. n. 115 del 2002, art. 147 e successive modificazioni, nonché, a norma dell'art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell'art. 115 c.p.c. e, a norma dell'art. 360 c.p.c., n. 5, l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui corte d'appello ha ritenuto di accogliere l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, sollevata dalla (Omissis) s.r.l., senza, tuttavia, considerare che: - la DELTA s.r.l. è creditrice della (Omissis) s.r.l. in forza di un contratto di cessione di crediti in blocco, concluso in data 18/07/2018, ai sensi del combinato disposto della L. n. 130 del 1999, artt. 1 e 4 del 30/4/1999, con la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.; - dell'avvenuta cessione e' stata data notizia dalla suddetta cessionaria Delta s.r.l. mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 85 del 24/7/2018 del foglio Inserzioni ai sensi dell'art. 58 TUB affinché si producessero, ai sensi del combinato disposto della L. n. 130 del 1999, artt. 1 e 4 e dell'art. 58 TUB gli effetti nei confronti del debitore ceduto come previsto dall'art. 1264 c.c.; - la società ricorrente ha fondato, in particolare, le proprie pretese nei confronti della (Omissis) s.r.l. in forza dello scoperto di conto corrente ordinario n. (Omissis) per la somma di Euro. 247.356,17, intrattenuto dalla predetta società presso l'Agenzia con sede in Pescara della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. e successivamente riconosciuto nel decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, iscritto al n. 1812/2013 presso il tribunale di Pescara e regolarmente notificato, a mezzo posta, in data 25/10.11/11/2013; - il tribunale di Pescara, con sentenza n. 898/2018 pubblicata il 19/6/2018, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società debitrice e dai suoi fideiussori, ha così disposto: "in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il D.I. opposto e accerta un diverso saldo negativo in favore della banca pari ad Euro 159.826,94=; per effetto condanna gli opposenti a pagare tale somma in favore della parte opposta; condanna gli opposenti a rifondere le spese di lite in favore della parte opposta nella misura di due terzi, liquida per l'intero, quali spese di lite del giudizio Euro 13.430,00= per compensi di avvocato, somma che dovrà essere pagata dagli opposenti in favore dell'opposta nella misura di due terzi, oltre spese generali, iva e cap, pone il costo definitivo della CTU come da decreto del 18.08.2015, a carico della parte opponente per due terzi e a carico della parte opposta per un terzo"; - la (Omissis) s.r.l. e', dunque, debitrice per la somma di Euro. 159.826,94, oltre interessi convenzionali e spese di lite; - in tema di cessione di crediti in blocco da parte di una banca, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, qualora esso rechi l'indicazione dei rapporti ceduti in blocco, per categorie, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, sempreché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione; - nel caso in esame, la Delta aveva depositato in giudizio l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 85/2008, che fa espresso riferimento al titolo, indicando i crediti per capitale, interessi e spese, alla pendenza a una certa data, indicando i crediti derivanti da contratti di finanziamento, chirografari e ipotecari, e sconfinamenti di corrente sorti nel periodo compreso tra il 1982 e 2016, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della circolare della Banca d'Italia n. (Omissis) (Matrice dei conti); - sarebbe stato, quindi, onere del debitore verificare e provare che, in base alla Matrice dei Conti, il

proprio rapporto non avesse le caratteristiche per essere definito, in forza dell'indicata circolare della Banca d'Italia, "a sofferenza".

5.2. Del resto, ha aggiunto la società ricorrente, la qualità della parte istante, la produzione di tutti i documenti giustificativi del credito, del titolo esecutivo e nonché della dichiarazione del cedente, costituivano elementi gravi, precisi e concordanti per presumere, a norma degli artt. 2721 e 2729 c.c., che il rapporto tra B.N. L. e l'(Omissis) fosse incluso nella cessione di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 85/2018.

5.3. La corte d'appello, inoltre, ha proseguito la società ricorrente, ha omesso di procedere alla corretta ricognizione del contenuto dei documenti prodotti dalla società creditrice, travisando il contenuto oggettivo sia dell'istanza di fallimento (dove è scritto che "l'odierna ricorrente fonda, in particolare, le proprie pretese nei confronti della (Omissis) Srl in forza dello scoperto di conto corrente ordinario n. (Omissis) per la somma di Euro 247.356,17= intrattenuto dalla predetta società presso l'Agenzia con sede in Pescara della Banca Nazionale del Lavoro S.p.a...." e contiene, quindi, l'espresso riferimento al numero di conto corrente intrattenuto tra l'(Omissis) e la B.N. L., in relazione al quale si era verificato lo sconfinamento che aveva generato il credito ceduto), sia del ricorso per decreto ingiuntivo prodotto dall'istante (dove è testualmente affermato che "la... Banca Nazionale del Lavoro era creditrice nei confronti della società (Omissis) S.r.l., con sede in Pescara della somma di Euro 247.356,17, oltre interessi maturati e maturandi come contrattualmente previsti a far data dal 1 aprile 2013 e sino al dì del soddisfo, quale saldo debitore del conto corrente ordinario di corrispondenza n. (Omissis), intrattenuto dalla predetta Società presso l'Agenzia in Sede di Pescara (5300) della Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.", con l'espressa menzione del conto corrente n. (Omissis) e dell'agenzia di Pescara presso la quale era intrattenuto).

5.4. La ricorrente, del resto, per dimostrare la propria legittimazione, aveva prodotto in giudizio la sentenza, ottenuta da B.N. L. prima della cessione, che aveva revocato il suddetto decreto ingiuntivo soltanto in relazione al quantum dovuto, confermandolo parzialmente, per cui il titolo esecutivo ottenuto dal cedente, prodotto in giudizio dal cessionario (unitamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), costituisce prova documentale decisiva della titolarità del credito.

5.5. Lo stato di posizione a sofferenza del rapporto della (Omissis) s.r.l., infine, come dedotto nel corso del giudizio, è evincibile dal ricorso per ingiunzione di pagamento spiegato dalla società cedente e dall'atto di intervento della cessionaria nell'esecuzione immobiliare iscritta ai danni della debitrice al n. 312/2017 R.E. del tribunale di Pescara.

5.6. Con il secondo motivo, la Delta s.r.l., lamentando, a norma dell'art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell'art. 115 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui corte d'appello ha ritenuto che "l'apertura della procedura è imputabile alla creditrice istante Delta srl, che ha chiesto il fallimento della reclamante senza averne la legittimazione, sì da giustificare la revoca della dichiarazione di fallimento effettuata dietro sua istanza" ed ha, quindi, posto "a carico della parte istante le spese della procedura fallimentare e il compenso del Curatore, da liquidarsi dal Tribunale", senza, tuttavia, considerare che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 147 intende addebitare al creditore istante le spese della procedura fallimentare, tra l'altro, quando lo stesso abbia tenuto un comportamento processuale o extraprocessuale tale da indurre in erroneo convincimento il giudice della esistenza degli estremi per la dichiarazione di fallimento, non essendo, invece, a tal fine sufficiente il fatto che lo stesso sia risultato soccombente nel giudizio di reclamo, che può giustificare l'addebito delle spese di reclamo ma non quelle dell'intera procedura fallimentare.

5.7. La Delta, viceversa, non ha alcuna responsabilità né colpa perché non ha indotto il tribunale di Pescara in errore nel valutare la propria legittimazione o i presupposti del fallimento, essendosi limitata a esporre l'esistenza della cessione da B.N. L. e a produrre la documentazione giustificativa del credito oggetto della medesima cessione.

5.8. Con il terzo motivo, la Delta s.r.l., lamentando, a norma dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. nonché, a norma dell'art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell'art. 91 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui corte d'appello l'ha condannata al pagamento delle spese del giudizio senza, tuttavia, procedere, a fronte degli argomenti addotti a sostegno della propria legittimazione ad agire, alla relativa compensazione.

6.1. Il primo motivo del ricorso proposto dal Fallimento (che, quale parte necessaria del giudizio di reclamo alla sentenza dichiarativa del fallimento e destinatario della relativa notificazione, ha senz'altro la legittimazione e l'interesse, a tutela della massa dei creditori, ad impugnarne la revoca decisa dalla corte d'appello: Cass. n. 1098 del 2010, in motiv.; Cass. n. 4632 del 2009; Cass. n. 4707 del 2011; Cass. n. 6649 del 2013) e il primo motivo del ricorso proposto dalla Delta s.r.l., da trattare congiuntamente, sono fondati, con assorbimento di tutti gli altri.

6.2. L'art. 6, comma 1, l.fall. prevede che "il fallimento è dichiarato... su ricorso di uno o più creditori...". La legittimazione alla proposizione della domanda di fallimento spetta, quindi, al "creditore", vale a dire al soggetto che deduca e dimostri in giudizio di essere, nei confronti del resistente, titolare della pretesa ad una prestazione (anche non pecuniaria) rimasta, ovviamente, in tutto o in parte ineseguita. La legittimazione spetta al creditore pur se la sua pretesa sia di importo inferiore ad Euro.

30.000,00, il quale, a norma dell'art. 15, u.c., L. Fall., costituisce solo la misura minima dell'insolvenza (anche aliunde accertata) necessaria per la dichiarazione di fallimento.

6.3. Non è necessario, peraltro, che il credito azionato dal ricorrente sia stato definitivamente accertato in sede giudiziale né che sia portato da un titolo esecutivo (Cass. SU n. 1521 del 2013; Cass. n. 6306 del 2014; Cass. n. 11421 del 2014; Cass. n. 21022 del 2013): anche un credito contestato (Cass. n. 11421 del 2014) ovvero illiquido o sottoposto a termine non ancora scaduto ovvero condizione sospensiva non ancora verificatasi (Cass. n. 16751 del 2013; Cass. n. 8238 del 2012) attribuisce al relativo titolare la legittimazione ad agire in giudizio per chiedere il fallimento del debitore.

6.4. La legittimazione alla proposizione del ricorso di fallimento spetta, dunque, al "creditore", e cioè a chi deduca e dimostri in giudizio di essere titolare, nei confronti del resistente, della pretesa ad una prestazione (anche non pecuniaria), pur se priva di titolo giudiziale irrevocabile o esecutivo. Se, però, il soggetto contro il quale l'istanza di fallimento è proposta contesti l'an e/o il quantum del credito ad essa sottostante (e manchi un titolo giudiziale che, in via definitiva, ne abbia accertato l'esistenza tra il ricorrente e il resistente nonché la misura), il tribunale non può negare ex se la legittimazione attiva del ricorrente. Il giudice del procedimento prefallimentare, piuttosto, avendo riguardo ai fatti costitutivi dedotti e dimostrati dal ricorrente nonché alle difese ed ai fatti modificativi, impeditivi ed estintivi eventualmente articolati e provati dal resistente (come il pagamento) ovvero rilevati (se possibile) d'ufficio (come la nullità del titolo invocato a sostegno del credito), ha il potere-dovere di accertarne, in via incidentale (Cass. n. 6306 del 2014; Cass. n. 11421 del 2014; Cass. n. 16751 del 2013; Cass. n. 30827 del 2018) e sommaria (Cass. n. 8238 del 2012), l'effettiva esistenza (Cass. n. 16853 del 2022; Cass. n. 23494 del 2020) tra il ricorrente, che ha proposto la domanda di fallimento, ed il resistente, che l'ha subita.

6.5. In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, infatti, l'art. 6 L. Fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante: in particolare, la dichiarazione di fallimento presuppone un'autonoma deliberazione incidentale, da parte del tribunale fallimentare, compatibilmente con il carattere sommario del rito, circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, quale necessario postulato della verifica della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento: in tale ambito, peraltro, il giudice



deve valutare non solo le allegazioni e le produzioni della parte istante ma anche i fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione (Cass. n. 24153 del 2022, in motiv.; conf., Cass. n. 16853 del 2022, per cui, in tema di dichiarazione di fallimento su ricorso del creditore, il tribunale è chiamato a verificare, in via incidentale, e compatibilmente con la sommarietà del procedimento, la sussistenza del credito dedotto a sostegno della domanda, e a tale fine è tenuto a prendere in esame non solo le allegazioni e le produzioni del creditore, ma anche i fatti rappresentati dal debitore, che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione; ne deriva che l'eccezione di nullità del titolo da cui scaturisce il credito posto a fondamento del ricorso, anche se è sollevata in sede di gravame, deve essere esaminata dal giudice, potendo la stessa incidere sulla legittimazione del ricorrente).

6.6. Solo in caso di accertamento pienamente positivo del credito vantato, il ricorrente può, quindi, ritenersi legittimato a proporre l'istanza di fallimento nei confronti del suo debitore. Non è, dunque, sufficiente, per proporre l'istanza di fallimento, che non ha natura cautelare (con conseguente sufficienza del solo fumus), la mera possibilità o probabilità dell'esistenza del credito né, a fortiori, che il ricorrente si dichiari creditore (Cass. n. 24309 del 2011).

6.7. Né, d'altra parte, la sola pendenza di un giudizio ordinario di accertamento del credito del ricorrente impone di per sé il rigetto della domanda di fallimento che lo stesso ha proposto. Occorre, piuttosto, che, sia pur nei limiti di una verifica incidentale e sommaria, il tribunale (in difetto di un titolo giudiziale definitivo) accerti, compiendo la necessaria attività istruttoria (Cass. n. 11421 del 2014), che il ricorrente sia effettivamente creditore nei confronti del resistente, con la conseguenza che: - in caso positivo, il ricorrente è senz'altro legittimato a proporre l'istanza di fallimento nei confronti del suo debitore; - in caso negativo, il ricorrente è privo della legittimazione a proporre la domanda di fallimento, pur in presenza dei residui presupposti soggettivi ed oggettivi, sicché, a meno che non vi sia l'iniziativa di altri legittimati, il tribunale (o, in sede di accoglimento del reclamo, la corte d'appello) è tenuto ad adottare una pronuncia in rito d'inammissibilità del relativo ricorso (Cass. n. 5312 del 2020).

6.8. Nel caso in esame, come visto, la corte d'appello, procedendo al doveroso accertamento in ordine all'effettiva sussistenza del credito azionato in capo alla società ricorrente, ha ritenuto di adottare la soluzione negativa per non avere la Delta s.r.l. dimostrato in giudizio che il credito originariamente vantato dalla Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. nei confronti della (Omissis) s.r.l. era effettivamente compreso tra quelli oggetto della cessione in blocco operata in suo favore dalla predetta banca con atto del 18/7/2018.

6.9. La sentenza impugnata, in particolare, ha, sul punto, evidenziato che la Delta "non ha mai prodotto - né nel presente giudizio fallimentare, né in quello di merito - l'asserito contratto di cessione, né tantomeno l'elenco dei crediti ivi asseritamente ceduti, tra i quali dovrebbe rientrare anche quello in origine vantato dalla Banca B.N. L. S.p.A. nei confronti dell'odierna reclamante" e che nulla la stessa aveva "obiettato... alla contestazione della (Omissis)... circa l'assenza in atti della effettiva classificazione "a sofferenza ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. (Omissis)" da parte della cedente della propria posizione", in difetto di produzione della citata "raccomandata a/r di revoca e costituzione in mora del 13.03.2013".

6.10. Rileva, tuttavia, la Corte che, come emerge dalla incontestata riproduzione in ricorso della domanda di fallimento proposta dalla Delta s.r.l., la società istante aveva espressamente dedotto: - di essere "creditrice della (Omissis) Srl... in forza di un contratto di cessione di crediti in blocco, concluso in data 18/07/2018, ai sensi del combinato disposto della L. n. 130 del 1999, artt. 1 e 4 del 30/04/1999, con la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A."; - che "dell'avvenuta cessione è stata data notizia dalla suddetta cessionaria Delta Srl mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana n. 85 del 24/07/2018 del foglio Inserzioni ai sensi del D. Lgs. n. 385 del 1993, art. 58"; - che "le proprie pretese nei confronti della (Omissis) Srl" avevano origine nello "scoperto di conto corrente ordinario n. (Omissis) per la somma di Euro 247.356,17 intrattenuto dalla predetta società presso l'Agenzia con sede in Pescara della Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. e successivamente riconosciuto nel decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, iscritto al n. 1812/2013 presso il Tribunale di Pescara e regolarmente notificato, a mezzo posta, in data 25 ottobre/11 novembre 2013".

6.11. Nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 85 del 24/7/2018, così come riprodotto in ricorso, si legge, in effetti, che "(...) La società Delta S.r.l.... comunica che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (la "Cedente"), in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della L. n. 130 concluso in data 18 luglio 2018 ha acquistato pro-soluto da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.... tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. derivanti da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, e sconfinamenti di conto corrente sorti nel periodo compreso tra 1982 e 2016, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. (Omissis) (Matrice dei Conti)".

6.12. I ricorrenti, d'altra parte, hanno evidenziato che la Delta s.r.l. aveva prodotto in giudizio tanto il contratto di conto corrente ordinario di corrispondenza n. (Omissis), stipulato nel 1994 tra la (Omissis) e la B.N. L., quanto il saldo debitore di tale conto corrente, intrattenuto dalla società fallita presso l'Agenzia B.N. L. con sede in Pescara, pari, alla data del 12/4/2013, alla somma complessiva di Euro. 247.356,17.

6.13. Ora, non v'è dubbio che, in linea di principio, la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (così Cass. n. 5857 del 2022, in motiv.; Cass. n. 24798 del 2020; più di recente, Cass. n. 4277 del 2023).

6.14. In effetti, l'art. 58 cit., lì dove consente "la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco", detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto: a) subordinandone l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale; b) disponendo che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 c.c.; c) attribuendo a coloro che sono parte di contratti ceduti la facoltà di esigere entro tre mesi l'adempimento sia dal cedente che dal cessionario; d) disponendo che, trascorso il predetto termine, risponde in via esclusiva il cessionario; e) consentendo ai contraenti ceduti di recedere per giusta causa dal contratto, entro il medesimo termine; f) escludendo la necessità di qualsiasi formalità o annotazione per la conservazione in favore del cessionario della validità e del grado dei privilegi e delle garanzie prestate a favore del cedente, nonché delle trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione.

6.15. Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da aziende o rami di azienda, da interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità.

6.16. A tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della Banca d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per "rapporti giuridici individuabili in blocco"



devono intendersi "i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo", chiarendo che lo stesso "può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti" (cfr. circolare n. 229 del 21/4/1999).

6.17. La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere "determinato o determinabile", non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (Cass. n. 31188 del 2017, in motiv.).

6.18. In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è, dunque, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. n. 31188 del 2017, che ha cassato la sentenza con la quale il giudice di merito aveva ritenuto insufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti esclusi dalla cessione, omettendo di verificare se il credito azionato fosse o meno riconducibile ad una delle predette categorie: la Corte, in particolare, dopo aver evidenziato che "la trascrizione dello avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, riportata a corredo del motivo di impugnazione, consente... di rilevare che i crediti ceduti erano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base alla pendenza ad una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, conformemente alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia,... ", ha, di conseguenza, ritenuto che "non avrebbe dunque potuto sottrarsi il Tribunale al compito di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di chiusura del conto ed alle altre caratteristiche del rapporto, la pretesa azionata rientrasse tra quelle trasferite alla cessionaria (e da quest'ultima trasferite all'attrice, per effetto dell'incorporazione) o fosse annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione"; conf., più di recente, Cass. n. 4277 del 2023, la quale, invece, ha confermato una sentenza con la quale il giudice di merito aveva "ritenuto l'idoneità asseverativa dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale... in ordine a plurime circostanze: l'esistenza di una cessione di crediti "in blocco"..., la chiara determinazione dell'oggetto della stessa, riferita ai crediti "in sofferenza", la univoca definizione di siffatta categoria di crediti, l'inclusione nell'ambito di essa della pretesa creditoria azionata con il contestato precetto").

6.19. In forza di tale principio, risulta, allora, evidente che, a fronte dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che indica gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie di crediti ceduti e consente la loro identificazione senza incertezze (vale a dire "... tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. derivanti da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, e sconfinamenti di conto corrente sorti nel periodo compreso tra 1982 e 2016, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. (Omissis) (Matrice dei Conti)"), la mancanza tra gli atti del giudizio di una specifica elencazione dei rapporti ceduti (e, prima ancora, del contratto di cessione) non esonerava la corte d'appello dal compito, appunto, di verificare, alla luce dei documenti prodotti in giudizio dalla ricorrente (come il contratto di conto corrente n. (Omissis), stipulato nel 1994 tra la (Omissis) e la B.N. L., il saldo debitore di tale conto corrente, pari, alla data del 12/4/2013, all'importo complessivo di Euro. 247.356,17, e la deduzione di tale credito in sede monitoria sin dal 2013 e il suo riconoscimento in un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo "regolarmente

notificato, a mezzo posta, in data 25 ottobre/11 novembre 2013"), se, a fronte delle relative emergenze di fatto, il credito azionato dalla Juno era, in ragione del titolo e del tempo della sua origine ("tutti i crediti... derivanti da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, e sconfinamenti di conto corrente sorti nel periodo compreso tra 1982 e 2016" nonché (specie a fronte dell'insolvenza della debitrice ceduta accertata dal tribunale) della sua idoneità ad essere identificato "ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. (Omissis)" come "a sofferenza" (a prescindere, dunque, in fatto, da un'esplicita classificazione come tale ad opera della banca cedente e della mancata replica dell'istante alla contestazione sollevata sul punto dalla società resistente), compreso tra le pretese trasferite alla cessionaria o fosse, al contrario, annoverabile, sotto l'uno e/o l'altro profilo, tra i crediti esclusi dalla cessione (e, nel primo caso, se la cessione sia o meno opponibile alla società debitrice).

6.20. In definitiva, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione.

7. La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio di diritto esposto, dev'essere, quindi, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d'appello de L'Aquila la quale, in differente composizione, provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il primo motivo del ricorso del Fallimento e il primo motivo del ricorso della Delta s.r.l., assorbiti gli altri; cassa, in relazione ai motivi accolti, la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d'appello de L'Aquila la quale, in differente composizione, si atterrà al principio esposto e provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 26 giugno 2023.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2023

\* \* \*

## IL CASO

*La fattispecie in esame trae origine dalla dichiarazione di fallimento pronunciata dal Tribunale di Pescara, della società Alfa su istanza presentata da Delta, la quale agiva per il recupero di un credito, oggetto di cessione nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi dell'art. 58 TUB, in precedenza accertato con sentenza del Tribunale di Pescara e relativo al mancato pagamento di uno scoperto di conto corrente ordinario intrattenuto presso la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.*

*Il Tribunale, in particolare, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo a Delta, ha ritenuto, all'esito dell'istruttoria, che sussistesse lo stato di insolvenza ex art. 5 L. Fall.*

*La società Alfa ha proposto reclamo avverso tale sentenza, chiedendo la revoca della dichiarazione del fallimento, per inter alia erronea valutazione dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva della creditrice istante, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 6 L. Fall.*

Si è costituito il Fallimento, il quale ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

La Corte d'appello territoriale ha accolto il reclamo e, per l'effetto, ha revocato il fallimento di Alfa. In particolare, la Corte ha esaminato il secondo motivo di reclamo, con il quale la società fallita ha lamentato l'erronea valutazione della dedotta eccezione di difetto di legittimazione attiva della creditrice istante, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 L. Fall., deducendo che il tribunale era pervenuto alla dichiarazione fallimento in difetto di istanza formulata da un effettivo creditore della società.

Nella specie, il Tribunale avrebbe ritenuto comprovata la titolarità del credito da parte della cessionaria sulla base di una dichiarazione ad hoc, con cui si dava atto del fatto che, tra i crediti ceduti nell'operazione di cessione in blocco, rientrasse anche il credito oggetto di causa. A giudizio di Alfa tale dichiarazione era inidonea a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, oltre che sfornita di qualsiasi valore probatorio, non potendosi qualificare né come confessione stragiudiziale (in quanto proveniente da un soggetto terzo), né, tantomeno, come documento, essendo stato predisposto ad hoc in epoca posteriore all'emanazione del provvedimento di sospensione emesso all'esito della fase sommaria dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.

La Corte d'Appello, pronunciandosi sul reclamo, ha affermato che, in linea di principio, «la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto». Pertanto, la società che si afferma successore della parte originaria e asserisce di essere cessionaria di crediti bancari in blocco pertanto è onerata dal fornire la prova della propria legittimazione. La cessione del credito opera una successione nel lato attivo dell'obbligazione e trova la propria disciplina generale nell'art. 1260 c.c., ai sensi del quale il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore.

In caso di cessione in blocco di crediti, a norma dell'art. 58 TUB, «la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ...». La Corte ha ritenuto che tale norma, introducendo una disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella ordinaria di cui all'art. 1264 c.c., si pone nell'ottica di agevolare la pubblicità e l'opponibilità di trasferimenti di vasti portafogli di crediti, in modo tale che la pubblicazione dell'atto di cessione, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dalla disciplina codicistica per la notificazione dell'atto al debitore ceduto, ne realizzi di fatto il medesimo effetto di pubblicità. Nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, pertanto, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce a ogni effetto la notificazione dell'atto, ovvero l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ex art. 1264 c.c. è sufficiente che il cessionario provi la notificazione della cessione ovvero l'accettazione da parte del debitore, la disciplina speciale richiede semplicemente la prova che la cessione sia pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, oltre all'iscrizione nel registro delle imprese.

In giudizio, la cessionaria Delta aveva prodotto copia della Gazzetta Ufficiale contenente la pubblicazione dell'avviso di cessione pro-soluto, ai sensi degli artt. 4 e 7, comma 1, della l. n. 130/1999, relativa al contratto di cessione, avente a oggetto «tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, e sconfinamenti di conto corrente sorti nel periodo compreso tra 1982 e 2016, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (matrice dei conti)».

Sennonché Alfa aveva immediatamente contestato la titolarità del credito azionato in capo a Delta, in particolare con riferimento alla sua inclusione nell'operazione di cessione in blocco.

La Corte d'Appello ha osservato che la cessione di crediti in blocco «di per sé non può ritenersi sufficiente ad attestare che proprio (ed anche) il credito specificatamente dedotto in giudizio fosse ricompreso tra quelli oggetto di cessione». La pubblicazione dell'atto di cessione dei crediti in blocco nella Gazzetta Ufficiale, così come l'iscrizione nel registro delle imprese, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., risulta estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente. «In caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione». In particolare, in caso di cessione di crediti in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB, la norma non implica la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, avendo unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco.

La contestazione comporta un preciso onere del cessionario di provare specificamente che il credito per il quale agisce sia stato oggetto della cessione, giacché, in ogni fattispecie di cessione di crediti, il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, ad una prova siffatta: la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, ha, pertanto, l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta, e ciò a maggior ragione vale ove sia in contestazione, fin dall'inizio del giudizio, la legittimazione sostanziale della parte che abbia azionato il credito.

Ciò posto, la Corte territoriale, poiché nel caso in esame ad essere oggetto di contestazione era, non l'opponibilità della cessione bensì il contenuto della stessa (ossia il fatto che quello specifico credito azionato in sede fallimentare avesse realmente formato oggetto di detta cessione), ha statuito che Delta non abbia soddisfatto l'onere probatorio circa il fatto costitutivo del credito vantato, e conseguentemente la propria titolarità soggettiva. La Corte ha dunque ritenuto indimostrata da parte di Delta la titolarità del proprio credito poiché la relativa prova avrebbe dovuto essere resa necessariamente mediante la produzione del contratto di cessione, ovvero altra documentazione contrattuale negoziata con la banca cedente riconducibile al rapporto ceduto.

La Corte ha aggiunto che a tale carenza possa sopperire la dichiarazione del cedente sottoscritta. Invero, dopo aver evidenziato che il contratto di cessione di crediti non è soggetto a particolari requisiti formali, non essendo la forma scritta richiesta ad substantiam, né, tantomeno, ad probationem, ha ritenuto che debba escludersi che, nel caso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, l'avvenuta stipulazione possa essere provata a mezzo di presunzioni ovvero prova testimoniale. Allo stesso modo, va esclusa la possibilità che tale onere probatorio possa essere soddisfatto mediante la produzione della dichiarazione da parte del cedente relativa alla avvenuta cessione del credito vantato nei confronti del debitore ceduto, che, in ogni caso, potrebbe essere, al più, oggetto di libero apprezzamento da parte del giudice, stante il fatto che essa è stata contestata da Alfa, sin dal primo scritto difensivo successivo alla relativa produzione, circa l'asserita ed indimostrata riferibilità della stessa alla banca asserita cedente, dovendo a questo punto Delta dimostrare che la stessa sia stata effettivamente redatta da un funzionario della banca cedente munito dei necessari poteri di firma, il che non è avvenuto.

Delta, inoltre, non ha mai prodotto l'asserito contratto di cessione, né, tantomeno, l'elenco dei crediti ivi asseritamente ceduti, tra i quali dovrebbe rientrare anche quello in origine vantato dalla nei confronti

della reclamante. Al contempo, l'accesso al sito internet indicato sulla Gazzetta Ufficiale, del resto, ha reso visibili solo una serie di numeri che non hanno trovato riscontro in atti.

La Corte territoriale ha osservato che l'elenco identificativo dei rapporti ceduti, pur menzionato nella dichiarazione de qua, ove la si ritenesse validamente proveniente dalla parte cedente, non risulta, in mancanza di ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti, agevolmente ricollegabile alla posizione debitoria per cui si procede, così come non risulta altrimenti accertato che il codice COPE indicato corrisponda effettivamente al codice identificativo dei rapporti bancari intercorsi tra cedente e Alfa.

La Corte d'Appello ha dunque revocato la sentenza dichiarativa di fallimento (ora liquidazione giudiziale) e posto le spese di giudizio a carico del creditore istante Delta.

Avverso questa decisione il Fallimento Alfa e Delta, con separati ricorsi, hanno chiesto la cassazione della decisione di appello. Alfa ha resistito con controricorso, dichiarato inammissibile poiché depositato oltre il termine di legge.

Con l'ordinanza del 20 luglio 2023, n. 21821, la Corte di Cassazione, accogliendo i motivi di ricorso dedotti dalle parti, ha espresso i seguenti principi di diritto sull'onere della prova in materia di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB.

Nella cessione in blocco dei crediti da parte della banca ex art. 58 TUB la titolarità del credito del cessionario si dimostra con la sola produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che contenga l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti.

Diversamente, non è necessario, ai fini del suddetto onere della prova, fornire specifica enumerazione di ciascuno di questi rapporti ceduti, purché le singole categorie raggruppino crediti i cui elementi comuni rendano possibile la chiara individuazione dei rapporti oggetto della cessione.

Nel caso in cui i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in ragione della loro origine entro una certa data e della qualifica dei relativi rapporti quali sofferenze, è compito del giudice valutare se la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite al cessionario ovvero sia riconducibile tra i crediti esclusi dalla cessione.

Tale valutazione verrà fatta tenuto conto della natura del credito, della data di origine e di altre caratteristiche del rapporto che emergano dalle prove raccolte in giudizio.

Sulla scorta di questi principi la Suprema Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e rinviato a nuova sezione della Corte d'Appello territoriale.

## COMMENTO

Con l'ordinanza in commento la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di prova della legittimazione attiva del creditore istante per la dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 6 l.f.

In primo luogo, la Suprema Corte ha richiamato l'art. 6, co. 1, l.f., il quale prevede che «il fallimento è dichiarato (...) su ricorso di uno o più creditori (...)». Pertanto, «la legittimazione alla proposizione della domanda di fallimento spetta, quindi, al “creditore”, vale a dire al soggetto che deduca e dimostri in giudizio di essere, nei confronti del resistente, titolare della pretesa ad una prestazione (anche non pecuniaria) rimasta, ovviamente, in tutto o in parte ineseguita».

Inoltre, secondo la Corte, «non è necessario (...) che il credito azionato dal ricorrente sia stato definitivamente accertato in sede giudiziale né che sia portato da un titolo esecutivo (Cass. SU n. 1521 del 2013; Cass. n. 6306 del 2014; Cass. n. 11421 del 2014; Cass. n. 21022 del 2013): anche un credito contestato (Cass. n. 11421 del 2014) ovvero illiquido o sottoposto a termine non ancora scaduto ovvero condizione sospensiva non ancora verificatasi (Cass. n. 16751 del 2013; Cass. n. 8238 del 2012) attribuisce al relativo titolare la legittimazione ad agire in giudizio per chiedere il fallimento del debitore».



Di conseguenza, la Suprema Corte ha affermato che «la legittimazione alla proposizione del ricorso di fallimento spetta (...) al “creditore”, e cioè a chi deduca e dimostri in giudizio di essere titolare, nei confronti del resistente, della pretesa ad una prestazione (anche non pecuniaria), pur se priva di titolo giudiziale irrevocabile o esecutivo. Se, però, il soggetto contro il quale l'istanza di fallimento è proposta contesti l'an e/o il quantum del credito ad essa sottostante (e manchi un titolo giudiziale che, in via definitiva, ne abbia accertato l'esistenza tra il ricorrente e il resistente nonché la misura), il tribunale non può negare ex se la legittimazione attiva del ricorrente. Il giudice del procedimento prefallimentare, piuttosto, avendo riguardo ai fatti costitutivi dedotti e dimostrati dal ricorrente nonché alle difese ed ai fatti modificativi, impeditivi ed estintivi eventualmente articolati e provati dal resistente (come il pagamento) ovvero rilevati (se possibile) d'ufficio (come la nullità del titolo invocato a sostegno del credito), ha il potere-dovere di accertarne, in via incidentale (Cass. n. 6306 del 2014; Cass. n. 11421 del 2014; Cass. n. 16751 del 2013; Cass. n. 30827 del 2018) e sommaria (Cass. n. 8238 del 2012), l'effettiva esistenza (Cass. n. 16853 del 2022; Cass. n. 23494 del 2020) tra il ricorrente, che ha proposto la domanda di fallimento, ed il resistente, che l'ha subita».

Sulla base di tali premesse, la Corte di Cassazione ha sostenuto che «(...) l'art. 6 l.f. (...) non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante: in particolare, la dichiarazione di fallimento presuppone un'autonoma deliberazione incidentale, da parte del tribunale fallimentare, compatibilmente con il carattere sommario del rito, circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, quale necessario postulato della verifica della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento: in tale ambito, peraltro, il giudice deve valutare non solo le allegazioni e le produzioni della parte istante ma anche i fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione».

Con specifico riferimento al caso del creditore istante, il quale si afferma successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la disciplina speciale di cui all'art. 58 TUB, quest'ultimo ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (così Cass. n. 5857 del 2022, in motiv.; Cass. n. 24798 del 2020; più di recente, Cass. n. 4277 del 2023). A questo punto, la Corte ha ricordato che «in tema di cessione in blocco dei crediti (...) ai sensi dell'art. 58 TUB, è (...) sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione».

Sulla base di quanto sopra richiamato, la Suprema Corte ha statuito il seguente principio di diritto: «in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione».

Non v'è dubbio che, in linea di principio, la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale



disciplina, di cui all'art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale<sup>1</sup>.

L'art. 58 TUB con riferimento alla cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, prevede una disciplina derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto:

a) subordinandone l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione del Registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale;

b) disponendo che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 c.c.;

c) attribuendo a coloro che sono parte di contratti ceduti la facoltà di esigere entro tre mesi l'adempimento sia dal cedente che dal cessionario;

d) disponendo che, trascorso il predetto termine, risponde in via esclusiva il cessionario;

e) consentendo ai contraenti ceduti di recedere per giusta causa dal contratto, entro il medesimo termine;

f) escludendo la necessità di qualsiasi formalità o annotazione per la conservazione in favore del cessionario della validità e del grado dei privilegi e delle garanzie prestate a favore del cedente, nonché delle trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione.

Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, come già ricordato, da "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive. Di immediata evidenza sono le ragioni che depongono per la pubblicazione di un avviso in luogo della notifica individuale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. A tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della Banca d'Italia, che ha precisato che per "rapporti giuridici individuabili in blocco" si intendono "i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo", quali il settore economico di destinazione, la forma tecnica, la tipologia della controparte, l'area territoriale e qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti<sup>2</sup>.

In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è, dunque, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Cfr. Cass. Civ., n. 4277/2023, in CED Cassazione 2023; Cass. Civ., n. 5857/2022, in CED Cassazione 2022; Cass. Civ., n. 24798/2020, in CED Cassazione 2020.

<sup>2</sup> Cfr. Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 recante Istruzioni di Vigilanza per le banche nella versione annotata con le comunicazioni modificative ed integrative, pubblicata da Banca d'Italia.

<sup>3</sup> Cfr. Cass. Civ., n. 31188/2017, che ha cassato la sentenza con la quale il giudice di merito aveva ritenuto insufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti esclusi dalla cessione, omettendo di verificare se il credito azionato fosse o meno riconducibile ad una delle predette categorie: la Corte, in particolare, dopo aver evidenziato che "la trascrizione dello avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, riportata a corredo del motivo di impugnazione, consente ... di rilevare che i crediti ceduti erano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base alla pendenza ad una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, conformemente alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, ...", ha, di conseguenza, ritenuto che "non avrebbe dunque potuto sottrarsi il Tribunale al compito di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di chiusura del conto ed alle altre caratteristiche del rapporto, la pretesa azionata rientrasse tra quelle trasferite alla cessionaria (e da quest'ultima trasferite all'attrice, per effetto dell'incorporazione) o fosse annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione". V., più di recente, Cass. n. 4277/2023, la quale, invece, ha confermato una sentenza con la quale il giudice di merito aveva "ritenuta

*In forza di tale principio, risulta dunque che, a fronte dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che indica gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie di crediti ceduti e che consente la loro identificazione senza incertezze, la mancanza tra gli atti del giudizio di una specifica elencazione dei rapporti ceduti (e, prima ancora, del contratto di cessione), la Corte d'Appello avrebbe dovuto verificare, alla luce dei documenti prodotti in giudizio da Delta, se, a fronte delle relative emergenze di fatto, il credito dalla medesima azionato era, in ragione del titolo e del tempo della sua origine, idoneo ad essere identificato "ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n.272/2008" come "a sofferenza" (a prescindere, dunque, in fatto, da un'esplicita classificazione come tale ad opera della banca cedente e della mancata replica di Delta alla contestazione sollevata sul punto dalla società Alfa), o se, al contrario, era annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione.*

*In conclusione, secondo l'ordinanza in commento, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. Per l'effetto, se i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione.*

*Occorre per completezza rilevare che questa ordinanza della Prima Sezione Civile della Suprema Corte si pone in parte in contrasto con la pressoché contestuale ordinanza della Terza Sezione Civile, la n. 17944/2023 pronunciata sugli stessi temi<sup>4</sup>.*

---

l'idoneità asseverativa dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ... in ordine a plurime circostanze: l'esistenza di una cessione di crediti «in blocco» ..., la chiara determinazione dell'oggetto della stessa, riferita ai crediti «in sofferenza», la univoca definizione di siffatta categoria di crediti, l'inclusione nell'ambito di essa della pretesa creditoria azionata con il contestato precetto".

<sup>4</sup> Cassazione civ., 22 giugno 2023, n. 17944: estratto:

FATTI DI CAUSA

D.B.C. ha proposto opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., avverso l'atto di precetto di pagamento dell'importo di Euro 41.952,15, oltre accessori, intimatogli da [omissis] S.r.l., rappresentata da [omissis] S.p.A., in virtù di credito portato da titolo esecutivo rappresentato da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto in origine da Banca [omissis] S.p.A. e che si assume pervenuto all'intimante in base ad una serie di cessioni successive. L'opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Milano.

La Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il D.B., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso [omissis] S.r.l., rappresentata da [omissis] S.p.A.

E' stata disposta la trattazione in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c..

Il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della Camera di consiglio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denuncia "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1264 e 2697 c.c., della L. 30 aprile 1999, n. 130, artt. 1 e 4, dell'art. 58 T.U.B., con riguardo all'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) - la presunta creditrice non ha provato la sua qualità difettando la sua legittimazione sostanziale e processuale".

Il ricorrente contesta il rigetto del motivo di opposizione con il quale egli aveva contestato la legittimazione sostanziale della società intimante, la quale assume di avere acquistato la titolarità del credito oggetto dell'intimazione, in origine spettante a [omissis] S.p.A., in base ad una serie di cessioni successive (precisamente: da [omissis] S.p.A. a Società [omissis] S.p.A.; poi da questa a Società [omissis] S.p.A.; infine da quest'ultima all'intimante [omissis] S.r.l.).

Sostiene che la corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente, a tal fine, che egli fosse semplicemente stato reso edotto delle suddette cessioni, pur in mancanza di una effettiva prova delle stesse, nonché della prova che il credito intimato rientrasse tra quelli oggetto dell'operazione di cessione in blocco da ultimo intervenuta in favore della società intimante. Il motivo è fondato.

1.1 Nella motivazione della sentenza impugnata, la corte d'appello, nella sostanza, si limita a dare atto della sussistenza di adeguata prova della avvenuta notificazione al debitore ceduto delle cessioni che si assumono intervenute con riguardo al credito oggetto del precetto opposto, ai sensi dell'art. 1264 c.c. e del D. Lgs. del 1 settembre 1993, n. 385, art. 58 (T.U.B.).

In tal modo, si finisce però per confondere il requisito della "notificazione" della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, dell'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare l'effettiva legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata dal debitore ceduto.

1.2 Essendo stati, in proposito, richiamati alcuni precedenti di questa stessa Corte in cui sembrerebbe in qualche modo adombrato che la pubblicazione, da parte della banca cessionaria, nella Gazzetta Ufficiale, della notizia di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 58, comma 2 (T.U.B.) costituisca di per sé prova della cessione, la Corte ritiene opportuno effettuare le seguenti precisazioni.

In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata.

Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto; quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B..

I precedenti di questa Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa, vanno rettificamente intesi.

Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto; di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 - 01, secondo cui: "D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 58, comma 2, nel testo originario, applicabile "ratione temporis", ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti; tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio; esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente"), ovvero, più specificamente, che "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D. Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01).

Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma; dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione; c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B..

Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.

In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. *thema probandum*): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo; cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, che risulta in corso di massimazione).

Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.

D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità.

1.3 Nella specie, come premesso, gli argomenti utilizzati dalla corte d'appello per disattendere il gravame dell'intimato non possono ritenersi conformi ai principi sin qui esposti, per una pluralità di ragioni.

1.3.1 Risulta, in primo luogo, del tutto erronea la stessa impostazione logico-giuridica seguita dai giudici di merito, in quanto, come già chiarito, essi hanno ritenuto sufficiente la mera prova dell'avvenuta "notificazione" della cessione, senza neanche affrontare né il problema della prova del contratto di cessione o, più precisamente, dei vari contratti di cessione successivamente posti in essere e in base ai quali il credito oggetto del precetto opposto sarebbe infine pervenuto nella titolarità dell'intimante, né, tanto meno, quello dell'inclusione del credito ceduto tra quelli oggetto dell'ultimo di tali trasferimenti, che si assume avvenuto sulla base di una operazione di cessione di crediti individuabili blocco.

1.3.2 Inoltre, per quanto emerge dagli atti, poiché le cessioni in base alle quali il credito oggetto del precetto opposto sarebbe pervenuto nella titolarità dell'intimante risultano essere addirittura tre (l'originaria creditrice che aveva ottenuto il titolo esecutivo, [omissis] S.p.A., avrebbe ceduto il credito alla Società [omissis] S.p.A.; questa lo avrebbe ceduto alla Società [omissis] S.p.A.; quest'ultima, a sua volta, all'intimante [omissis] S.r.l., in base ad una operazione di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.), avrebbe dovuto essere accertata la avvenuta dimostrazione della regolare conclusione di tutti e tre i relativi contratti.

In verità, poiché dalla sentenza impugnata (e dallo stesso controricorso) pare emergere che solo l'ultima fattispecie traslativa (quella dalla Società [omissis] S.p.A. ad [omissis] S.r.l.) sarebbe avvenuta, nella stessa prospettiva dell'intimante, mediante una operazione di cessione di rapporti individuabili in blocco, oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 T.U.B., è altresì evidente che le stesse considerazioni in precedenza svolte in ordine alla eventuale efficacia probatoria di detta pubblicazione potrebbero avere valore solo in relazione a tale ultima cessione, ferma restando la necessità di adeguata dimostrazione delle fattispecie costitutive delle due cessioni precedenti, che, a loro volta, sembrano essere state ritenute sussistenti solo sulla base della circostanza che, in relazione ad esse, si è ritenuta regolarmente avvenuta la notificazione di cui all'art. 1264 c.c. (surrogabile dall'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di

*Con l'ordinanza n. 17944 del 22 giugno 2023 la Cassazione ha affrontato il tema della prova della cessione di crediti in blocco.*

*Rispetto all'azione del cessionario per far valere un determinato credito, sia essa di cognizione o esecutiva, si deve tener conto che la prova della notificazione della cessione, che venga fornita dal cessionario al debitore ceduto ai sensi dell'articolo 1264 c.c., rileva solo per escludere l'efficacia liberatoria del pagamento al cedente, ma non rispetto al trasferimento del credito.*

cui all'art. 58 T.U.B. esclusivamente per le operazioni di cessione in blocco previste da detta disposizione, ma non per quelle "ordinarie" che eventualmente l'avessero preceduta).

1.3.3 In ogni caso, anche solo con riguardo all'ultima cessione (che si assume avvenuta sulla base di una operazione bancaria effettuata "in blocco", ai sensi dell'art. 58 T.U.B.), per le ragioni già esposte, non risulta in alcun modo accertato dalla corte d'appello, né se sia stata fornita una adeguata prova della stessa sussistenza del relativo contratto, né se sia stata fornita adeguata prova dell'inclusione dello specifico credito oggetto del precetto opposto nel "blocco" dei rapporti ceduti.

1.4 Per tutte le ragioni esposte, la decisione impugnata deve essere cassata affinché, in sede di rinvio, sia nuovamente valutata la fattispecie, sulla base dei seguenti principi di diritto:

"In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito; quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni.

Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal comma 2, della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio.

Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo".

2. Con il secondo motivo si denuncia "Violazione e falsa applicazione 2946 c.c. con riguardo all'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) - il presunto diritto di credito è ampiamente prescritto poiché non si ravvisano idonei atti interruttivi".

Il motivo di ricorso in esame resta assorbito in virtù dell'accoglimento del primo motivo.

L'accertamento della validità e dell'efficacia dei pretesi atti interruttivi della prescrizione posti in essere dalle varie società che si assume essere via via divenute cessionarie del credito oggetto del precetto opposto dovrà, infatti, essere rivalutata sulla base degli accertamenti da compiere in ordine alla prova delle suddette cessioni e, in tal sede, si dovrà altresì rivalutare la questione della prova dei poteri rappresentativi dell'effettivo titolare del credito da parte dei soggetti che hanno posto in essere i pretesi atti interruttivi.

3. Il primo motivo del ricorso è accolto, assorbito il secondo. La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

- accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo e cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 18 maggio 2023.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2023



*Nel caso in cui tale trasferimento sia contestato dal debitore, deve essere fornita dal creditore cessionario una prova autonoma, pur priva di vincoli di forma e, pertanto, anche in base a presunzioni. Principi in materia di onere della prova che, ricorda la Cassazione, valgono anche per il caso di cessione dei crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.*

*In questi casi, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia dell'avvenuta cessione da parte della società cessionaria, di cui al comma 2 del suddetto articolo 58 TUB, rileva quale notificazione della cessione ex art. 1264 c.c., non costituisce tuttavia, come sopra, di per sé prova della cessione.*

*Nell'ipotesi di contestazione della cessione, quindi, la società cessionaria dovrà fornirne adeguata prova; la pubblicazione, unitamente ad altri elementi, potrà essere valutata quale mera presunzione.*

*Se tuttavia oggetto della contestazione non sia l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco", ma piuttosto la riconducibilità del credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le caratteristiche dei rapporti ceduti indicate nella notizia di cessione pubblicata in GU potranno essere valutati per accertare la legittimazione sostanziale della società cessionaria.*

*In tale ipotesi, la legittimazione potrà essere riconosciuta solo laddove il credito sia riconducibile in modo certo a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche.*

*Diversamente, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita in altro modo dal cessionario.*

*Alla luce di queste pronunce parrebbe dunque opportuno un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite.*

Avv. Alessandra Fossati

[Fossati@munaripartners.it](mailto:Fossati@munaripartners.it)



## 4. Cassazione Civile, Sez. II, 24 aprile 2023, n. 10862

**Cessione del credito – Luogo dell’adempimento**

(Artt. 1260 cod. civ. e s.s.; 1182, comma 3, c.c.)

*In tema di cessione di crediti, nell’ipotesi in cui il domicilio, anche per effetto della cessione, sia diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l’obbligazione, il debitore, se il mutamento del domicilio renda più gravosa l’adempimento, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire l’obbligazione al proprio domicilio.*

*In tale ottica, la cessione del credito è idonea a produrre lo spostamento del luogo dove deve essere adempiuta l’obbligazione e cioè in favore del domicilio o della sede del cessionario, solo se la cessione, oltre ad essere comunicata al debitore, avvenga prima che il credito sia venuto a scadenza; in caso contrario la cessione del credito non opera alcuno spostamento del luogo di adempimento.*

\* \* \*

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Di Virgilio Rosa Maria

Presidente

Dott. Mocci Mauro

Consigliere

Dott. Bertuzzi Mario

Consigliere

Dott. Giannaccari Rossana

Rel. Consigliere

Dott. Poletti Dianora

Consigliere

Ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso 17289-2017 proposto da

[Alfa] (*omissis*)

- ricorrente -

**contro**[Beta] (*omissis*)

- controricorrente -

Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro, depositata il 3/6/2016;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3/11/2022 dal Consigliere Rossana Giannaccari

**SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO**

Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso la cancelleria del Tribunale di Crotone, [Beta] richiedeva il pagamento nei confronti di [Alfa] dell’importo di Euro 339.122,00, deducendo di essere creditrice nei confronti di [Gamma] per aver prestato in favore di detta società della fornitura di merce; [Gamma] aveva precedentemente ceduto il credito vantato nei confronti di [Alfa]. La

ricorrente deduceva che tale cessione fosse stata notificata alla società debitrice con due distinte comunicazioni, datate rispettivamente 29/10/2007 e 7/11/2007.

Emesso il decreto ingiuntivo, [Alfa] proponeva opposizione avverso il menzionato provvedimento del Tribunale di Crotone, sollevando un'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito, per essere competenti, in via alternativa, il Tribunale di Padova (ex art. 19 c.p.c.), ovvero il Tribunale di Brescia (ex art. 20 c.p.c.), dovendosi avere riguardo al luogo in cui doveva essere eseguita l'obbligazione secondo le norme dettate dall'art. 1182, comma 3, c.c.

Si costituiva in giudizio [Beta], chiedendo il rigetto dell'opposizione.

All'esito del giudizio di cognizione, il Tribunale di Crotone rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo.

[Alfa] impugnava detta sentenza di rigetto dinanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro, riproponendo, in via preliminare, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata in primo grado.

[Beta] si costituiva in giudizio per resistere al gravame.

La Corte d'Appello di Catanzaro rigettava l'appello, ritenendo – per quanto attiene all'eccezione di incompetenza territoriale – che la disciplina di cui all'art. 1182, comma 3, c.c., in virtù della quale le obbligazioni liquide ed esigibili debbano adempiersi al domicilio che il creditore ha alla scadenza, sia applicabile anche alla cessione di credito, con la conseguenza che il debitore ceduto, se preventivamente avvisato del cambio del luogo di pagamento e purché non ne derivi un eccessivo aggravio per lui, debba adempiere al domicilio del cessionario, sebbene diverso da quello del cedente. Con riferimento alla natura di “eccessivo aggravio”, tuttavia, la Corte d'Appello sosteneva non fosse ravvisabile tale condizione nella fattispecie in esame poiché non riteneva tale la necessità di trattazione della controversia in un luogo distante dalla sede della società debitrice, sulla scorta del fatto che l'aggravio cui fa riferimento l'art. 1182, comma 3, c.c. è il pagamento in quanto tale e non quello derivante da eventuali controversie insorte tra debitore ceduto e creditore cessionario.

[Alfa] proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro sulla scorta di nove motivi.

[Beta] resistiva in giudizio con controricorso.

Il Sostituto Procuratore Generale, in persona del dott. Mistri, chiedeva il rigetto del ricorso.

A ridosso dell'udienza, la ricorrente depositava memoria illustrativa.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con il primo motivo di ricorso, [Alfa] deduceva la violazione dell'art. 20 c.p.c. e 1182 c.c., in relazione all'art. 360, commi 1, 2 e 3, c.p.c. per avere la Corte d'Appello di Catanzaro erroneamente ritenuto competente il Tribunale di Crotone.

La ricorrente sosteneva che la cessione del credito può riguardare un debito non scaduto, ovvero un debito scaduto, ma solo nel primo caso si sarebbe determinato lo spostamento della competenza. In caso di debito scaduto, stante il disposto dell'art. 1182 c.c., il luogo dell'adempimento si sarebbe radicato nel domicilio del creditore cedente al momento della scadenza, ovvero nel caso in esame Brescia. Parte ricorrente sosteneva, pertanto, che la Corte di merito non avrebbe compiutamente accertato la situazione dell'obbligazione ceduta ai fini della determinazione della competenza.

Del pari – continuava la ricorrente – la Corte d'Appello di Catanzaro non avrebbe neppure considerato che il credito vantato da [Gamma] nei confronti di [Alfa] fosse fondato su fatture commerciali, documenti contabili prive di valore contrattuale anche in relazione al termine di pagamento ivi indicato e, come tali, inidonee a determinare lo spostamento della competenza.

La ricorrente sosteneva, inoltre, che la Corte d'Appello avrebbe interpretato in modo restrittivo la nozione di “eccessivo aggravio”, escludendo anche ulteriori attività imposte al debitore ceduto in conseguenza della cessione, quale la necessità di affrontare un giudizio in un ambiente estraneo alla sfera di quotidianità operativa aziendale.

La Corte di cassazione, seconda sezione civile, riteneva fondati i motivi di ricorso in virtù dei seguenti presupposti.

L'art. 1182, comma 3, c.c. stabilisce che l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio è, tuttavia, diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l'obbligazione e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha il diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio.

La Corte di cassazione precisa che per poter stabilire il luogo di adempimento di un'obbligazione pecuniaria, a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c., deve aversi riguardo al domicilio che il creditore ha nel momento in cui deve essere eseguita l'obbligazione, e non già a quello che egli aveva allorquando l'obbligazione nacque. Ulteriore presupposto – oltre alla conoscenza dello spostamento del luogo di pagamento – è la mancanza di aggravio per il debitore ceduto. La cessione del credito è, infatti, idonea a generare lo spostamento del luogo di adempimento dell'obbligazione – ovverosia in favore del domicilio o della sede del cessionario – solo nel caso in cui la cessione, oltre ad essere stata comunicata al debitore, sia avvenuta prima che il credito scadesse. In caso contrario la cessione del credito non produce alcuno spostamento del luogo di adempimento.

La ricorrente eccepisce che il debito non fosse scaduto e che la cessione aggravasse la sua posizione. Nel caso di specie, la Corte di merito non ha accertato se, al momento della cessione, il debito non fosse scaduto perché, in caso contrario, in virtù dell'art. 1182 c.c., il luogo dell'adempimento si sarebbe radicato nel domicilio del creditore cedente al momento della scadenza, ovvero presso il Tribunale di Brescia.

La Corte di cassazione osserva, inoltre, che il termine di pagamento previsto nelle fatture commerciali è inidoneo a determinare lo spostamento della competenza. Sotto tale profilo, la Corte sposa l'orientamento maggioritario secondo cui la fattura altro non è che un mero documento contabile che, sebbene possa far prova dei rapporti intercorsi ex art. 2710 c.c., in nessun caso può assumere la veste di atto scritto avente natura contrattuale; conseguentemente, essa è inidonea a fornire la prova sia dell'esistenza quanto della liquidità di un credito, con conseguente illegittimità della pronuncia che fonda la declaratoria di competenza ex art. 1182, comma 3, c.c. sul presupposto che la liquidità del credito vantato dall'attore sia desumibile esclusivamente dall'esistenza di una fattura.

La Corte di cassazione ritiene, poi, non condivisibile la motivazione della Corte di merito relativa all'assenza dell'eccessivo aggravio per il debitore derivante dallo spostamento del luogo dell'adempimento (da Brescia a Crotone) in virtù del fatto che quest'ultima si è limitata ad affermare che la distanza delle due località fosse influente rispetto all'obbligazione di pagamento, tralasciando la *ratio* dell'art. 1182 c.c. che sancisce il principio generale secondo il quale il debitore è esonerato da ogni apprezzabile aggravio della prestazione derivante dal fatto del creditore.

Invero, la Corte di cassazione ritiene che l'eccessivo aggravio avrebbe dovuto essere valutato, nel caso di specie, con riferimento alle attività imposte al debitore ceduto in conseguenza della cessione, come la necessità di affrontare un giudizio in un luogo completamente avulso dalla sfera di operatività aziendale, ovvero dal tessuto imprenditoriale in cui la società generalmente opera, tenendo quindi conto delle ulteriori spese per la gestione del contenzioso.

Consequentemente, la Corte di cassazione ha accolto l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Crotone. Alla declaratoria di incompetenza del giudice dell'opposizione consegue automaticamente la caducazione del decreto ingiuntivo, di cui va dichiarata la nullità, con cassazione senza rinvio della sentenza impugnata perché il giudizio di opposizione non doveva proseguire. Le spese di entrambi i giudizi di merito e del giudizio di legittimità seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di [Beta] e liquidate come in dispositivo. Assorbiti i restanti motivi.

**P.Q.M.**

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata senza rinvio perché l'opposizione non poteva essere proseguita.

Condanna [Beta] alle spese dei gradi di merito che liquida in Euro 9.000,00, di cui Euro 6.000,00 per onorari ed Euro 300,00 per diritti per il giudizio di primo grado, in Euro 8.500,00 per il giudizio d'appello, oltre rimborso spese generali, Iva e cpa.

Condanna [Beta] alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.773,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

### CONCLUSIONE

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, il 3 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2023

\* \* \*

### IL CASO

*A seguito di ricorso monitorio depositato da [Beta], il Tribunale di Crotone ingiungeva ad [Alfa], quale debitore ceduto, il pagamento dell'importo di Euro 339.122,00.*

*[Alfa] proponeva opposizione ex art. 645 c.p.c., eccependo, inter alia, l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, in ragione della previsione di cui all'art. 1182, comma 3, c.c.*

*[Beta] si costituiva in giudizio e, all'esito del giudizio, il Tribunale rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo.*

*[Alfa] promuoveva appello dinnanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro, riproponendo, inter alia, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata in primo grado.*

*[Beta] si costituiva anche nel giudizio di secondo grado, domandando il rigetto dell'appello.*

*Il Giudice del secondo grado, all'esito del procedimento, rigettava l'appello, ritenendo – per quanto attiene all'eccezione di incompetenza territoriale – che “la disciplina di cui all'art. 1182, comma 3, c.c., in virtù della quale le obbligazioni liquide ed esigibili debbano adempiersi al domicilio che il creditore ha alla scadenza, sia applicabile anche alla cessione di credito, con la conseguenza che il debitore ceduto, se preventivamente avvisato del cambio del luogo di pagamento e purché non ne derivi un eccessivo aggravio per lui, debba adempiere al domicilio del cessionario, sebbene diverso da quello del cedente. Con riferimento alla natura di “eccessivo aggravio”, la Corte d'Appello sosteneva non fosse ravvisabile tale condizione nella fattispecie in esame poiché non riteneva sufficiente di per sé sola la circostanza che la controversia fosse trattata in un luogo distante dalla sede della società debitrice, posto che l'aggravio cui fa riferimento l'art. 1182, comma 3, c.c. è il pagamento in quanto tale e non quello derivante da eventuali controversie insorte tra debitore ceduto e creditore cessionario”.*

*Avverso la pronuncia del Giudice di Catanzaro, [Alfa] proponeva ricorso per cassazione sulla base di nove motivi; [Beta] resisteva depositando il controricorso.*

*Nel ricorso, la ricorrente deduceva che: (i) la cessione del credito può riguardare sia un debito non scaduto sia un debito scaduto, ma soltanto nel primo caso si determinerebbe lo spostamento della competenza. Di contro, nell'ipotesi in cui il debito fosse scaduto il luogo di adempimento si sarebbe radicato nel domicilio del creditore cedente al momento della scadenza, quindi – in concreto – Brescia; (ii) la Corte di merito non avrebbe considerato che il credito era fondato su fatture commerciali, unilateralmente predisposte e prive di valore probatorio anche con riferimento al termine di pagamento*

e, pertanto, inidonee a determinare lo spostamento della competenza; (iii) la Corte di merito avrebbe interpretato erroneamente la nozione di “eccessivo aggravio”.

La Corte di legittimità accoglieva il ricorso di [Alfa] in virtù del fatto che la previsione di cui all'art. 1182, comma 3, c.c., stabilisce che, per quanto concerne il luogo di adempimento di un'obbligazione pecuniaria, deve aversi riguardo al domicilio che il creditore ha nel momento in cui l'obbligazione deve essere eseguita, e non già a quello che egli aveva allorché sorse l'obbligazione. Del pari, presupposto indefettibile della fattispecie in esame è altresì la mancanza di aggravio per il debitore ceduto. Con riferimento all'ulteriore elemento della fattispecie – continuano i Giudici di legittimità – “La Corte di merito non ha accertato se, al momento della cessione, il debito non fosse scaduto poiché, diversamente ragionando, in virtù del disposto di cui all'art. 1182 c.c., il luogo di adempimento sarebbe stato radicato presso il domicilio del creditore cedente al momento della scadenza, ergo presso il Tribunale di Brescia. Al contempo – secondo la Corte di cassazione – i Giudici di secondo grado non hanno correttamente valutato il concetto di eccessivo aggravio, dal momento che si sono limitati a sostenere che la distanza tra due località non sia idonea ad integrare tale condizione, trascurando tuttavia che la ratio dell'art. 1182 c.c. risiede nel principio secondo cui il debitore è esonerato da ogni apprezzabile aggravio della prestazione derivante dal fatto del creditore.

Alla luce di dette argomentazioni, la Corte di cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui “la cessione del credito è idonea a produrre lo spostamento del luogo dove deve essere adempiuta l'obbligazione e cioè in favore del domicilio o della sede del cessionario, solo se la cessione, oltre ad essere comunicata al debitore, avvenga prima che il credito sia venuto a scadenza; in caso contrario la cessione del credito non opera alcuno spostamento del luogo di adempimento”.

Conseguentemente, la Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di incompetenza per territorio – e assorbiti gli altri motivi di gravame – ha accolto il ricorso di [Alfa]. Alla declaratoria di incompetenza del giudice dell'opposizione conseguiva in via automatica la caducazione del ricorso monitorio – di cui è stata dichiarata la nullità – con cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.

Le spese di lite di entrambi i giudizi di merito e quelle relative al giudizio di legittimità hanno seguito il principio della soccombenza e sono state, pertanto, poste a carico di [Beta].

## COMMENTO

La sentenza in commento offre la possibilità di esaminare la portata e gli effetti del disposto normativo di cui all'art. 1182 c.c.<sup>5</sup> in ipotesi di cessione di credito.

Detto articolo al comma 3 prevede che “l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio<sup>6</sup> che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l'obbligazione e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio”.

<sup>5</sup> L'art. 1182 c.c. rubricato “Luogo dell'adempimento” indica come determinare il luogo dell'adempimento dell'obbligazione: se le parti non vi provvedono, soccorre la norma con una serie di criteri suppletivi elencati in ordine gerarchico.

<sup>6</sup> Per la nozione di “domicilio” l'art. 1182 c.c. opera un espresso richiamo agli artt. 43 c.c., rubricato “Domicilio e residenza” e 44 c.c. rubricato “Trasferimento della residenza e del domicilio”, i quali stabiliscono rispettivamente che “Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale” e che “Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge. Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non si è fatta una diversa dichiarazione nell'atto in cui è stato denunciato il trasferimento della residenza”.



*Nel caso che ci occupa tale previsione assume particolare preminenza in quanto il luogo rileva, da un lato, ai fini dell'esatto adempimento della prestazione e, dall'altro lato, anche ai fini processuali, poiché il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio rappresenta uno dei criteri atti a desumere la competenza per territorio del giudicante<sup>7</sup>.*

*Per le obbligazioni pecuniarie<sup>8</sup>, l'adempimento deve essere effettuato nel domicilio del creditore al tempo della scadenza<sup>9</sup>. Se quest'ultimo sia stato modificato rispetto a quello originario, e tale mutamento renda più gravoso l'adempimento, esso può avvenire nel domicilio del debitore.*

*Chiarito l'alveo all'interno del quale muove la fattispecie in commento, la vicenda sottoposta all'interpretazione della Corte di cassazione concerne il possibile mutamento del luogo di adempimento dell'obbligazione pecuniaria in ipotesi di cessione del credito, laddove il credito ceduto non sia ancora scaduto ed il domicilio del cessionario sia diverso da quello del cedente.*

*In tale ipotesi, al fine di stabilire se il luogo dell'esatto adempimento dell'obbligazione pecuniaria è mutato occorrerà avere riguardo (i) alla natura del credito ceduto, (ii) alla conoscenza da parte del ceduto dello spostamento del luogo di pagamento e, soprattutto, (iii) la mancanza di aggravio per il debitore medesimo<sup>10</sup>.*

*Nella fattispecie in commento, la Corte d'Appello ha ritenuto che (i) ad [Alfa] fosse stata comunicata la cessione del credito, (ii) non vi fosse alcun aggravio in relazione allo spostamento del luogo di adempimento e (iii) il debito non fosse scaduto.*

*Tuttavia, la ricorrente ha contestato tali assunti – ad eccezione della sola comunicazione inerente alla cessione del credito – adducendo che il debito fosse, invero, scaduto e la cessione aggravasse la sua posizione.*

*La Suprema Corte, accertato che il credito ceduto era scaduto e che il nuovo luogo dell'adempimento era eccessivamente gravoso per il debitore ceduto, ha affermato che la cessione del credito è idonea a produrre lo spostamento del luogo dove andava adempiuta l'obbligazione<sup>11</sup>, permanendo ai fini dell'adempimento il luogo di domicilio originariamente indicato dal creditore cedente, con ogni debita conseguenza sul piano processuale ai fini dell'individuazione del Tribunale competente.*

*In definitiva, la Suprema Corte ha fissato il principio di diritto secondo cui “In tema di cessione di crediti, nell'ipotesi in cui il domicilio, anche per effetto della cessione, sia diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l'obbligazione, il debitore, se il mutamento del domicilio renda più gravosa l'adempimento, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire l'obbligazione al proprio domicilio. In tale ottica, la cessione del credito è idonea a produrre lo spostamento del luogo dove deve essere adempiuta l'obbligazione e cioè in favore del domicilio o della sede del cessionario, solo se la*

<sup>7</sup> GIORGIANNI, 326.

<sup>8</sup> Le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore sono soltanto quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare o indichi i criteri determinativi non discrezionali, requisito che il giudice deve accertare ai fini della competenza territoriale in base allo stato degli atti ex art. 38, comma 4, c.p.c. (cfr. ex multis Cass. Civ., 9 dicembre 2021, n. 39028, in CED Cassazione 2021; Cass. Civ., 23 febbraio 2021, n. 4792, in CED Cassazione 2021; Cass. Civ., 20 marzo 2019, n. 7722, in CED Cassazione 2019; Cass. Civ. SS.UU., 13 settembre 2016, n. 17989, in CED Cassazione 2016).

<sup>9</sup> Tale soluzione trova spiegazione nella configurazione della spedizione del denaro quale mezzo più agevole per il debitore di farlo pervenire al creditore, CANNATA, in Tr. Res., 1999, 103.

<sup>10</sup> Secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, infatti, “La disciplina di cui all'art. 1182, comma 3, c.c. – per cui l'obbligazione di danaro va adempiuta nel domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza – si applica anche alle ipotesi della cessione del credito, se sussistono i due presupposti della conoscenza dello spostamento del luogo di pagamento e della mancanza di aggravio per il debitore ceduto” (cfr. Cass. Civ., 22 novembre 2011, n. 14852, in CED Cassazione 2011; Cass. Civ., 15 settembre 1970, n. 1441, in CED Cassazione 1970).

<sup>11</sup> Diversamente opinando, la giurisprudenza ritiene che “in caso contrario la cessione non opera alcuno spostamento del luogo di adempimento, salvo il possibile effetto, d'anzì evidenziatoci un pagamento liberatorio presso il nuovo domicilio” (cfr. Cass. Civ., 7 febbraio 2006, n. 2591, resp. civ. e prev. 2007, 3, 644).



cessione, oltre ad essere comunicata al debitore, avvenga prima che il credito sia venuto a scadenza; in caso contrario la cessione del credito non opera alcuno spostamento del luogo di adempimento”.

*Per quanto sopra, anche alla luce delle precedenti e conformi pronunce della Suprema Corte<sup>12</sup>, ne consegue che la disciplina dell’art. 1182, terzo comma, c.c., è applicabile anche alla cessione di credito, con la conseguenza che il debitore ceduto, se preavvertito dello spostamento del luogo di pagamento e purché non ne derivi un eccessivo aggravio per lui, deve adempiere al domicilio del cessionario, ancorché diverso da quello del cedente.*

*Per il combinato disposto degli articoli 20 c.p.c. e 1182 c.c., ai fini della determinazione della competenza per territorio, assume rilievo solo il luogo in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l’obbligazione dedotta in giudizio al momento della scadenza, mentre il successivo mutamento di tale luogo per ragioni unilaterali del creditore non incide sul criterio di collegamento, soltanto consentendo al debitore di pagare efficacemente nel nuovo luogo qualora questo gli sia stato indicato dalla parte. Conseguentemente, qualora il creditore ceda il proprio credito pecuniario, tale cessione è idonea a produrre lo spostamento del luogo dove deve essere adempiuta l’obbligazione e cioè in favore del domicilio o della sede del cessionario, solo se la cessione, oltre ad essere comunicata al debitore, avvenga prima che il credito sia venuto a scadenza e il nuovo luogo dell’adempimento non sia eccessivamente gravoso; in caso contrario la cessione del credito non opera alcuno spostamento del luogo di adempimento.*

Avv. Andrea Festa

[Festa@munaripartners.it](mailto:Festa@munaripartners.it)

---

<sup>12</sup> Cass. Civ., 7 febbraio 2006, n. 2591 in CED Cassazione 2006; per la giurisprudenza di merito, Tribunale di Milano, 20 settembre 2019, n. 8450, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it).